



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 80 del 25 Maggio 2016

Decreti Presidente della Giunta Regionale

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".

2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".

3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

DECRETO 08.04.2016, n. 39

Parziale Rettifica del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 8 aprile 2016 "FUNZIONE REGIONE. Precisazione dell'ambito di esercizio delle funzioni conferite al Vicepresidente ed agli Assessori della Giunta Regionale con D.P.G.R. n. 32 del 24 giugno 2014"..... 5

DECRETO 02.05.2016, n. 40

Commissione per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP- sede di Vasto-Sostituzione componente..... 5

DECRETO 10.05.2016, n. 41

Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR - Comune di Colledimacine. 7

DECRETO 10.05.2016, n. 42

Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR - Comune di Montazzoli.....10

DECRETO 10.05.2016, n. 43

Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR - Comune di Palena.14

DECRETO 10.05.2016, n. 44

Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR - Comune di Popoli.....18

DECRETO 10.05.2016, n. 45

Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR - Comune di Torino di Sangro.21

DECRETO 10.05.2016, n. 46

Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR - Comune di Torricella Peligna.....25

DECRETO 10.05.2016, n. 47

Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR - Comune di Montelapiano.....29

DECRETO 10.05.2016, n. 48

Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR - Comune di Pennapedimonte.....33

DECRETO 10.05.2016, n. 49

Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR - Comune di Arielli.37

DECRETO 10.05.2016, n. 50

Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR - Comune di Castellafiume.40

DECRETO 10.05.2016, n. 51

Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR - Comune di Celano.43

DECRETO 10.05.2016, n. 52

Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR - Comune di Frisa.....47

DECRETO 10.05.2016, n. 53

Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR .- Comune di Guilmi.	50
DECRETO 10.05.2016, n. 54	
Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR .- Comune di Lama dei Peligni.....	53
DECRETO 10.05.2016, n. 55	
Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR .- Comune di Rosciano.....	57
DECRETO 10.05.2016, n. 56	
Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR .- Comune di Scerni.	60
DECRETO 10.05.2016, n. 57	
Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR .- Comune di Montenerodomo.	64

 PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 ATTI DELLA REGIONE

 DECRETI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

DECRETO 08.04.2016, n. 39

Parziale Rettifica del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 8 aprile 2016 "FUNZIONE REGIONE. Precisazione dell'ambito di esercizio delle funzioni conferite al Vicepresidente ed agli Assessori della Giunta Regionale con D.P.G.R. n. 32 del 24 giugno 2014".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio Decreto n. 34 del 8 aprile 2016 con il quale si è stabilito che il Presidente della Giunta Regionale esercita direttamente, oltre le funzioni che gli sono proprie in forza dell'art. 121 della Costituzione e dell'art. 44 dello Statuto regionale, tutte quelle non espressamente conferite al Vicepresidente ed agli Assessori, ivi compresa qualsiasi proposta e/o designazione riguardante ogni incarico dirigenziale della Giunta regionale, ai sensi della L.R. 14 settembre 1999, n. 77, nonché la proposta e/o la designazione dei rappresentanti degli organi amministrativi e di vertice - collegiali, individuali, ordinari e straordinari - di enti, aziende, agenzie, società, consorzi e organismi comunque denominati che siano controllati, partecipati o vigilati dalla Regione e la cui nomina non dipenda dal Consiglio regionale ai sensi dello Statuto vigente, anche laddove la predetta proposta e/o designazione coinvolga i settori di attività affidati al Vicepresidente ed agli Assessori ai sensi delle leggi regionali di settore;

VISTO il proprio Decreto n. 79 del 11 settembre 2015 con il quale sono stati nominati gli Assessori della Giunta regionale;

VISTO il successivo Decreto n. 82 del 14 settembre 2015 con cui sono state conferite le

funzioni agli Assessori della Giunta Regionale, come sopra nominati;

RILEVATO che nel predetto DPGR n. 34/2016, per mero errore materiale, si fa riferimento al Decreto n. 32 del 24 giugno 2014 anziché al Decreto n. 82 del 14 settembre 2015;

RITENUTO, di dover provvedere a rettificare parzialmente il proprio Decreto n. 34 del 8 aprile 2016 nel senso che, nel chiarire l'ambito di esercizio delle funzioni delegate, viene integrato il Decreto n. 82 del 14 settembre 2015, con cui sono state conferite le medesime;

DECRETA

- **di rettificare** parzialmente il Decreto n. 34 del 8 aprile 2016 nel senso che, nel chiarire l'ambito di esercizio delle funzioni delegate, viene integrato il Decreto n. 82 del 14 settembre 2015, con cui sono state conferite le medesime;
- **di stabilire** che restano ferme ed invariate tutte le altre disposizioni riportate nel Decreto n. 34/2016;
- **di stabilire** che il presente Decreto è comunicato al Vicepresidente della Giunta, agli Assessori, al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta ed al Presidente del Consiglio Regionale;
- **di stabilire** che il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2010, n. 51 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

DECRETO 02.05.2016, n. 40

Commissione per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP- sede di Vasto- Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Regionale 25/10/1996 n° 96, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e per la determinazione dei relativi

canoni di locazione” ed in particolare l’art. 7 che disciplina la composizione delle Commissioni per l’assegnazione degli alloggi ERP;

VISTO il terzo comma dell’art. 4 della Legge Regionale 03/08/2011, n° 27 che recita “Le Commissioni assegnazioni alloggi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, restano confermate sino all’entrata in vigore delle nuove norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 25/05/2009 con il quale è stata confermata la composizione della Commissione per assegnazione degli alloggi ERP di Vasto, come di seguito riportato:

- Presidente dr. Dario Bafile;
- Componenti in rappresentanza dei Sindacati dei dipendenti:
 - Sig. De Gregorio Porta Leonardo (UGL)
- Componenti in rappresentanza dei Sindacati degli assegnatari:
 - Sig. Di Stefano Giancarlo (CONIA)
 - Sig. Barisano Gabriele (UNIA-UIL)
- Rappresentante ATER di Lanciano:
 - Sig. Antonio Di Virgilio
- Sindaco del Comune interessato

VISTA la nota della UIL Abruzzo del 11/04/2014, pervenuta il 14/04/2014, prot. RA/104836, con la quale l’organizzazione sindacale sostituisce, per la propria rappresentanza, il sig. Barisano Gabriele con il sig. Cirulli Sandro, nato a Schiavi d’Abruzzo il 27/12/1969 residente a Vasto in Via Incoronata 24/Q;

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestante l’insussistenza di cause di inconferibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., art. 35 bis, comma 1 lettera c, sottoscritta dal Sig. Cirulli Sandro, pervenuta il 31/03/2016 ed acquisita il 01/04/2016 con protocollo RA/66194;

RITENUTO di dover nominare il Sig. Cirulli Sandro quale componente della Commissione per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi ERP di Vasto, in

rappresentanza della UIL Abruzzo, in sostituzione della Sig.ra Di Girolamo Gabriella, dimissionaria;

DI DARE ATTO che la carica ha validità “fino all’entrata in vigore delle nuove norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, come stabilito dal terzo comma dell’art. 4 della Legge Regionale 3.08.2011, n.27.

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso, a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. 77/99;

DECRETA

- **di nominare** il sig. Cirulli Sandro, nato a Schiavi d’Abruzzo il 27/12/1969 residente a Vasto in Via Incoronata 24/Q, Componente della Commissione per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di Vasto, in rappresentanza della UIL Abruzzo, in sostituzione del sig. Barisano Gabriele;
- **la composizione** delle Commissione per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di Vasto, pertanto, risulta modificata come di seguito meglio specificato:
 - Presidente dr. Dario Bafile;
 - Componenti in rappresentanza dei Sindacati dei dipendenti:
 - Sig. De Gregorio Porta Leonardo (UGL)
 - Componenti in rappresentanza dei Sindacati degli assegnatari:
 - Sig. Di Stefano Giancarlo (CONIA)
 - Sig. Cirulli Sandro (UIL)
 - Rappresentante ATER di Lanciano:
 - Sig. Antonio Di Virgilio
 - Sindaco del Comune interessato

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

DECRETO 10.05.2016, n. 41

Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR - Comune di Colledimacine.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo promuove politiche ambientali nel settore della gestione integrata dei rifiuti conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga"; a tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

VISTA la L.R. 21.10.2013, n. 36 "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)" che prevede una nuova governance nelle gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani, pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013;

RICHIAMATI:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;
- il Dlgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "Norme in materia ambientale", che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" ed in particolare l'art. 200 "Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" che prevede che: "[omissis] .. 1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, ... omissis";

- la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 "Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti";
- l'art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. avente per oggetto: "Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", testo vigente;
- la L. n. 148/2011, art. 3-bis "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali";
- la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche", che, all'art. 19 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale", primo comma, lett. d), prevede la "Definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.), art. 37, comma 5, a tenore del quale "[...] In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore[...];"

RICHIAMATA la DGR n. 925 del 09.12.2013 recante: "L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività";

VISTO il DPGR n. 3 del 12.01.2016 con cui è stato nominato il Dott. Pierniorgio Tittarelli in qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in attuazione del suddetto art. 3 e degli indirizzi dettati con DGR n. 925 del 09.12.2013 "L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività";

CONSIDERATO che l'art. 3 della L.R. 36/2013, prevede, tra l'altro, al comma 1, lett. d) ed e), che il Commissario Unico Straordinario, ai fini della costituzione dell'AGIR, elabori:

- lo "Schema di Convenzione" dell'AGIR di cui all'art. 4 della L.R. 36/2013, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), di cui alla L.R. 11.12.2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali), da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;
- lo "Schema di Statuto" contenente le norme di funzionamento dell'AGIR di cui all'art. 4 della L.R. 36/2013, da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;

VISTE le D.G.R. n°247 e 248 del 07/04/2014 con cui si è provveduto ad approvare rispettivamente:

- lo "Schema di Convenzione" dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) della L.R. 36/2013, corredato dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- lo "Schema di Statuto" dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), corredato dell'Allegato 1 "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" e l'Allegato 2 "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di ripartizione delle spese di funzionamento dell'AGIR", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota della Regione Abruzzo prot. 109267 del 17/04/2014, con cui è stato trasmesso al Comune di Colledimacine lo "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", ai fini dell'approvazione da parte dello stesso, entro il termine perentorio di 30 giorni, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 2 della L.R. n.36/2013;

ATTESO che il Comune di Colledimacine, con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 26.09.2014, ha deliberato di non approvare lo schema di Convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 2, della L.R. 36/2013, ai sensi del quale "Il Commissario Unico Straordinario invia ai comuni dell'ATO Abruzzo la convenzione di cui al comma 1, lett. d), che è approvata in conformità al testo inviato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento. In caso di inerzia del comune interessato, il Commissario Unico Straordinario è autorizzato ad attivare i poteri sostitutivi, in particolare per: a) l'approvazione della convenzione e dello statuto dell'AGIR; b) la sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'AGIR di cui all'articolo 4 [...]";

RICHIAMATA la Circolare "Indirizzi interpretativi in fase di prima interpretazione della L.R. n. 36/2013", approvata con D.G.R. n. 774 del 26 novembre 2014, nella quale sono state affrontate molte problematiche e criticità sollevate dagli EE.LL. in ordine all'approvazione dello schema di convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. 873 del 3 novembre 2015 con la quale si è provveduto a dettare indirizzi in ordine all'applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti agli obblighi di cui sopra, individuati nella stessa delibera, tra cui rientra il Comune di Colledimacine;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. RA/27065 del 5 febbraio 2016, il Commissario Unico Straordinario A.G.I.R. ha provveduto all'avvio del procedimento ex art. 3, comma 2, della L.R. n. 36/2013, per la nomina di un Commissario "ad acta" ai fini dell'approvazione dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)", precisando che, qualora anteriormente alla nomina del Commissario ad acta, si fosse proceduto all'approvazione dell'atto in questione, la procedura sarebbe stata archiviata;

RILEVATO che, a seguito del suddetto procedimento, il Comune di Colledimacine con nota prot. n. 94 del 19 febbraio 2016 ha ribadito la volontà di non approvare lo "Schema di Convenzione A.G.I.R.";

TENUTO CONTO del fatto che, alla luce di quanto sopra:

- in data 7 marzo 2016 si è svolta una riunione tra il Commissario Unico Straordinario A.G.I.R., i rappresentanti del Servizio Gestione dei Rifiuti ed i rappresentanti dei comuni che hanno deliberato negativamente in ordine allo schema di convenzione A.G.I.R. ed al fine di dare a questi ultimi la possibilità di manifestare le proprie criticità in merito ed interloquire in ordine al percorso attuativo della L.R. n. 36/2013;
- con nota prot. N. RA/64844 del 24 marzo 2016, a firma del C.U.S. A.G.I.R., è stato chiesto, tra gli altri, al Comune di Colledimacine di deliberare, entro il termine di 10 giorni, in ordine all'approvazione dello schema di convenzione di cui trattasi;
- sulla scorta della Relazione di sintesi trasmessa sul punto dal C.U.S. A.G.I.R. con nota prot. RA/66400 del 30 marzo 2016 al Presidente della Giunta Regionale, quest'ultimo, con nota prot. n. RA/6889 del 1° aprile 2016 ha nuovamente invitato i Sindaci dei comuni che hanno deliberato negativamente in ordine allo schema di convenzione A.G.I.R. a procedere alla relativa approvazione entro il termine di 10 gg., al fine di consentire la prosecuzione dell'iter attuativo della riforma di cui alla L.R. n. 36/2013, adempiendo agli obblighi di legge nazionale;

RILEVATO che, alla scadenza del termine indicato, il Comune di Colledimacine risulta non aver comunque proceduto all'approvazione dello Schema di Convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATI, a tale proposito, i principi giurisprudenziali in ordine ai presupposti sostanziali e procedurali alla base dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali, secondo cui (Corte Cost. sent. n. 70/2004; Ord. n. 53 del 2003; sent. n. 313 del 2003; sent. n. 338 del 1989):

- le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi devono essere previste e disciplinate dalla legge, che deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali;

- la sostituzione può essere prevista solo per il compimento di atti o attività la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi di livello superiore alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo;
- il potere sostitutivo deve essere esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo, a causa dell'attitudine dell'intervento ad incidere sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito;
- la legge predisponga congrue garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione, tali per cui l'ente sostituito sia messo in grado di interloquire e di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento;

RILEVATO che la procedura prevista ed attuata in base all'art. 3 della L.R. n. 36/2013 rispetta i presupposti e limiti previsti dall'ordinamento per l'esercizio di poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali e che la L.R. n. 36/2013 si iscrive in un quadro normativo nazionale, principalmente dettato dall'art.3-bis della L. n. 148/2011 e ribadito dall'art. 19, comma 1, lett.d), della L. n. 124/2015, che pone per le Regioni l'obbligo di organizzazione delle funzioni relativi ai servizi pubblici a rilevanza economica in ambiti territoriali ottimali, quantomeno di estensione provinciale;

RITENUTO, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. n. 36/2013, di conferire l'incarico di Commissario "ad acta" per l'approvazione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" per il Comune di Colledimacine, al Dott. Piergiorgio Tittarelli nella sua qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R., in base al sopraccitato DPGR n. 3 del 12.01.2016;

STABILITO che l'incarico di cui al presente atto viene conferito a titolo gratuito ed ha una durata limitata all'approvazione da parte del Comune di Colledimacine dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e

metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", e relativa trasmissione al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., pubblicato nella G.U. 28.09.2000, n. 227, S.O.;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., pubblicata nella G.U. 18.08.1990, n. 192;

VISTO altresì il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", in attuazione della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC026 - ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

Per tutto quanto sopra esposto e di seguito integralmente richiamato

DECRETA

1. **di nominare** il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario "ad acta" per l'approvazione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" per il Comune di Colledimacine;
2. **di stabilire** che l'incarico di cui al punto 1 viene conferito a titolo gratuito, senza oneri aggiuntivi per il Comune di Colledimacine;
3. **di stabilire** che l'incarico di cui al punto 1 ha una durata limitata all'approvazione da parte del Comune di Colledimacine

dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", e relativa trasmissione di tale atto al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;

4. **di disporre** che il presente Decreto sia notificato, da parte della Struttura regionale proponente, al Dott. Piergiorgio Tittarelli;
5. **di disporre** altresì, che il presente Decreto sia inviato, a cura del Servizio Gestione Rifiuti, al Comune di Colledimacine, per opportuna conoscenza;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo, anche in ottemperanza agli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

DECRETO 10.05.2016, n. 42

Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR - Comune di Montazzoli.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo promuove politiche ambientali nel settore della gestione integrata dei rifiuti conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga"; a tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

VISTA la L.R. 21.10.2013, n. 36 "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45

(Norme per la gestione integrata dei rifiuti)" che prevede una nuova governance nelle gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani, pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013;

RICHIAMATI:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;
- il Dlgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "Norme in materia ambientale", che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" ed in particolare l'art. 200 "Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" che prevede che: "[omissis] .. 1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, ... omissis";
- la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 "Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti";
- l'art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. avente per oggetto: "Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", testo vigente;
- la L. n. 148/2011, art. 3-bis "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali";
- la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche", che, all'art. 19 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale", primo comma, lett. d), prevede la "Definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei

criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";

- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.), art. 37, comma 5, a tenore del quale "[...] In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore[...];

RICHIAMATA la DGR n. 925 del 09.12.2013 recante: "L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività";

VISTO il DPGR n. 3 del 12.01.2016 con cui è stato nominato il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in attuazione del suddetto art. 3 e degli indirizzi dettati con DGR n. 925 del 09.12.2013 "L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività";

CONSIDERATO che l'art. 3 della L.R. 36/2013, prevede, tra l'altro, al comma 1, lett. d) ed e), che il Commissario Unico Straordinario, ai fini della costituzione dell'AGIR, elabori:

- lo "Schema di Convenzione" dell'AGIR di cui all'art. 4 della L.R. 36/2013, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), di cui alla L.R. 11.12.2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali), da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;
- lo "Schema di Statuto" contenente le norme di funzionamento dell'AGIR di cui all'art. 4 della L.R. 36/2013, da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;

VISTE le D.G.R. n°247 e 248 del 07/04/2014 con cui si è provveduto ad approvare rispettivamente:

- lo "Schema di Convenzione" dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) della L.R. 36/2013, corredato

dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- lo "Schema di Statuto" dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), corredato dell'Allegato 1 "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" e l'Allegato 2 "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di ripartizione delle spese di funzionamento dell'AGIR", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota della Regione Abruzzo prot. 109267 del 17/04/2014, con cui è stato trasmesso al Comune di Montazzoli lo "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", ai fini dell'approvazione da parte dello stesso, entro il termine perentorio di 30 giorni, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 2 della L.R. n.36/2013;

ATTESO che il Comune di Montazzoli, con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29.09.2014, ha deliberato di non approvare lo schema di Convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 2, della L.R. 36/2013, ai sensi del quale "Il Commissario Unico Straordinario invia ai comuni dell'ATO Abruzzo la convenzione di cui al comma 1, lett. d), che è approvata in conformità al testo inviato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento. In caso di inerzia del comune interessato, il Commissario Unico Straordinario è autorizzato ad attivare i poteri sostitutivi, in particolare per: a) l'approvazione della convenzione e dello statuto dell'AGIR; b) la sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'AGIR di cui all'articolo 4 [...]";

RICHIAMATA la Circolare "Indirizzi interpretativi in fase di prima interpretazione della L.R. n. 36/2013", approvata con D.G.R. n. 774 del 26 novembre 2014, nella quale sono state affrontate molte problematiche e criticità sollevate dagli EE.LL. in ordine

all'approvazione dello schema di convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. 873 del 3 novembre 2015 con la quale si è provveduto a dettare indirizzi in ordine all'applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti agli obblighi di cui sopra, individuati nella stessa delibera, tra cui rientra il Comune di Montazzoli;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. RA/27067 del 5 febbraio 2016, il Commissario Unico Straordinario A.G.I.R. ha provveduto all'avvio del procedimento ex art. 3, comma 2, della L.R. n. 36/2013, per la nomina di un Commissario "ad acta" ai fini dell'approvazione dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)", precisando che, qualora anteriormente alla nomina del Commissario ad acta, si fosse proceduto all'approvazione dell'atto in questione, la procedura sarebbe stata archiviata;

RILEVATO che, a seguito del suddetto procedimento, il Comune di Montazzoli non ha approvato lo "Schema di Convenzione A.G.I.R.";

TENUTO CONTO del fatto che, alla luce di quanto sopra:

- in data 7 marzo 2016 si è svolta una riunione tra il Commissario Unico Straordinario A.G.I.R., i rappresentanti del Servizio Gestione dei Rifiuti ed i rappresentanti dei comuni che hanno deliberato negativamente in ordine allo schema di convenzione A.G.I.R. ed al fine di dare a questi ultimi la possibilità di manifestare le proprie criticità in merito ed interloquire in ordine al percorso attuativo della L.R. n. 36/2013;
- con nota prot. N. RA/64844 del 24 marzo 2016, a firma del C.U.S. A.G.I.R., è stato chiesto, tra gli altri, al Comune di Montazzoli di deliberare, entro il termine di 10 giorni, in ordine all'approvazione dello schema di convenzione di cui trattasi;
- sulla scorta della Relazione di sintesi trasmessa sul punto dal C.U.S. A.G.I.R. con nota prot. RA/66400 del 30 marzo 2016 al Presidente della Giunta Regionale, quest'ultimo, con nota prot. n. RA/6889 del 1° aprile 2016 ha nuovamente

invitato i Sindaci dei comuni che hanno deliberato negativamente in ordine allo schema di convenzione A.G.I.R. a procedere alla relativa approvazione entro il termine di 10 gg., al fine di consentire la prosecuzione dell'iter attuativo della riforma di cui alla L.R. n. 36/2013, adempiendo agli obblighi di legge nazionale;

RILEVATO che, alla scadenza del termine indicato, il Comune di Montazzoli risulta non aver comunque proceduto all'approvazione dello Schema di Convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATI, a tale proposito, i principi giurisprudenziali in ordine ai presupposti sostanziali e procedurali alla base dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali, secondo cui (Corte Cost. sent. n. 70/2004; Ord. n. 53 del 2003; sent. n. 313 del 2003; sent. n. 338 del 1989):

- le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi devono essere previste e disciplinate dalla legge, che deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali;
- la sostituzione può essere prevista solo per il compimento di atti o attività la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi di livello superiore alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo;
- il potere sostitutivo deve essere esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo, a causa dell'attitudine dell'intervento ad incidere sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito;
- la legge predisponga congrue garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione, tali per cui l'ente sostituito sia messo in grado di interloquire e di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento;

RILEVATO che la procedura prevista ed attuata in base all'art. 3 della L.R. n. 36/2013 rispetta i presupposti e limiti previsti dall'ordinamento per l'esercizio di poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali e che la L.R. n. 36/2013 si iscrive in un quadro normativo nazionale,

principalmente dettato dall'art.3-bis della L. n. 148/2011 e ribadito dall'art. 19, comma 1, lett.d), della L. n. 124/2015, che pone per le Regioni l'obbligo di organizzazione delle funzioni relativi ai servizi pubblici a rilevanza economica in ambiti territoriali ottimali, quantomeno di estensione provinciale;

RITENUTO, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. n. 36/2013, di conferire l'incarico di Commissario "ad acta" per l'approvazione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" per il Comune di Montazzoli, al Dott. Piergiorgio Tittarelli nella sua qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in base al sopraccitato DPGR n. 3 del 12.01.2016;

STABILITO che l'incarico di cui al presente atto viene conferito a titolo gratuito ed ha una durata limitata all'approvazione da parte del Comune di Montazzoli dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", e relativa trasmissione al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., pubblicato nella G.U. 28.09.2000, n. 227, S.O.;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., pubblicata nella G.U. 18.08.1990, n. 192;

VISTO altresì il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", in attuazione della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – DPC026 - ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

Per tutto quanto sopra esposto e di seguito integralmente richiamato

DECRETA

1. **di nominare** il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario “ad acta” per l’approvazione dello “Schema di Convenzione A.G.I.R.” e del relativo Allegato 1A “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR” per il Comune di Montazzoli;
2. **di stabilire** che l’incarico di cui al punto 1 viene conferito a titolo gratuito, senza oneri aggiuntivi per il Comune di Montazzoli;
3. **di stabilire** che l’incarico di cui al punto 1 ha una durata limitata all’approvazione da parte del Comune di Montazzoli dello “Schema di convenzione dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)” comprensivo dell’Allegato 1A “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR”, e relativa trasmissione di tale atto al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;
4. **di disporre** che il presente Decreto sia notificato, da parte della Struttura regionale proponente, al Dott. Piergiorgio Tittarelli;
5. **di disporre** altresì, che il presente Decreto sia inviato, a cura del Servizio Gestione Rifiuti, al Comune di Montazzoli, per opportuna conoscenza;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo, anche in ottemperanza agli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso

DECRETO 10.05.2016, n. 43

Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR .- Comune di Palena.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo promuove politiche ambientali nel settore della gestione integrata dei rifiuti conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio “chi inquina paga”; a tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

VISTA la L.R. 21.10.2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)” che prevede una nuova governance nelle gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani, pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013;

RICHIAMATI:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;
- il Dlgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed in particolare l’art. 200 “Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” che prevede che: “[omissis] .. 1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, ... omissis”;

- la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 "Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti";
- l'art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. avente per oggetto: "Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", testo vigente;
- la L. n. 148/2011, art. 3-bis "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali";
- la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche", che, all'art. 19 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale", primo comma, lett. d), prevede la "Definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.), art. 37, comma 5, a tenore del quale "[...] In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore[...]";

RICHIAMATA la DGR n. 925 del 09.12.2013 recante: "L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività";

VISTO il DPGR n. 3 del 12.01.2016 con cui è stato nominato il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in attuazione del suddetto art. 3 e degli indirizzi dettati con DGR n. 925 del 09.12.2013 "L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività";

CONSIDERATO che l'art. 3 della L.R. 36/2013, prevede, tra l'altro, al comma 1, lett. d) ed e), che il Commissario Unico Straordinario, ai fini della costituzione dell'AGIR, elabori:

- lo "Schema di Convenzione" dell'AGIR di cui all'art. 4 della L.R. 36/2013, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), di cui alla L.R. 11.12.2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali), da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;
- lo "Schema di Statuto" contenente le norme di funzionamento dell'AGIR di cui all'art. 4 della L.R. 36/2013, da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;

VISTE le D.G.R. n°247 e 248 del 07/04/2014 con cui si è provveduto ad approvare rispettivamente:

- lo "Schema di Convenzione" dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) della L.R. 36/2013, corredato dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- lo "Schema di Statuto" dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), corredato dell'Allegato 1 "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" e l'Allegato 2 "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di ripartizione delle spese di funzionamento dell'AGIR", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota della Regione Abruzzo prot. 109267 del 17/04/2014, con cui è stato trasmesso al Comune di Pale-na lo "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", ai fini dell'approvazione da parte dello stesso, entro il termine perentorio di 30 giorni, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 2 della L.R. n.36/2013;

ATTESO che il Comune di Palena, con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 21.09.2014, ha deliberato di non approvare lo schema di Convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 2, della L.R. 36/2013, ai sensi del quale "Il Commissario Unico Straordinario invia ai comuni dell'ATO Abruzzo la convenzione di cui al comma 1, lett. d), che è approvata in conformità al testo inviato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento. In caso di inerzia del comune interessato, il Commissario Unico Straordinario è autorizzato ad attivare i poteri sostitutivi, in particolare per: a) l'approvazione della convenzione e dello statuto dell'AGIR; b) la sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'AGIR di cui all'articolo 4 [...]"

RICHIAMATA la Circolare "Indirizzi interpretativi in fase di prima interpretazione della L.R. n. 36/2013", approvata con D.G.R. n. 774 del 26 novembre 2014, nella quale sono state affrontate molte problematiche e criticità sollevate dagli EE.LL. in ordine all'approvazione dello schema di convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. 873 del 3 novembre 2015 con la quale si è provveduto a dettare indirizzi in ordine all'applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti agli obblighi di cui sopra, individuati nella stessa delibera, tra cui rientra il Comune di Palena;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. RA/27068 del 5 febbraio 2016, il Commissario Unico Straordinario A.G.I.R. ha provveduto all'avvio del procedimento ex art. 3, comma 2, della L.R. n. 36/2013, per la nomina di un Commissario "ad acta" ai fini dell'approvazione dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)", precisando che, qualora anteriormente alla nomina del Commissario ad acta, si fosse proceduto all'approvazione dell'atto in questione, la procedura sarebbe stata archiviata;

RILEVATO che, a seguito del suddetto procedimento, il Comune di Palena con nota acquisita a prot. n. RA/41973 del 25 febbraio 2016 ha ribadito la volontà di non approvare lo "Schema di Convenzione A.G.I.R.";

TENUTO CONTO del fatto che, alla luce di quanto sopra:

- in data 7 marzo 2016 si è svolta una riunione tra il Commissario Unico Straordinario A.G.I.R., i rappresentanti del Servizio Gestione dei Rifiuti ed i rappresentanti dei comuni che hanno deliberato negativamente in ordine allo schema di convenzione A.G.I.R. ed al fine di dare a questi ultimi la possibilità di manifestare le proprie criticità in merito ed interloquire in ordine al percorso attuativo della L.R. n. 36/2013;
- con nota prot. N. RA/64844 del 24 marzo 2016, a firma del C.U.S. A.G.I.R., è stato chiesto, tra gli altri, al Comune di Palena di deliberare, entro il termine di 10 giorni, in ordine all'approvazione dello schema di convenzione di cui trattasi;
- sulla scorta della Relazione di sintesi trasmessa sul punto dal C.U.S. A.G.I.R. con nota prot. RA/66400 del 30 marzo 2016 al Presidente della Giunta Regionale, quest'ultimo, con nota prot. n. RA/6889 del 1° aprile 2016 ha nuovamente invitato i Sindaci dei comuni che hanno deliberato negativamente in ordine allo schema di convenzione A.G.I.R. a procedere alla relativa approvazione entro il termine di 10 gg., al fine di consentire la prosecuzione dell'iter attuativo della riforma di cui alla L.R. n. 36/2013, adempiendo agli obblighi di legge nazionale;

RILEVATO che, alla scadenza del termine indicato, il Comune di Palena risulta non aver comunque proceduto all'approvazione dello Schema di Convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATI, a tale proposito, i principi giurisprudenziali in ordine ai presupposti sostanziali e procedurali alla base dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali, secondo cui (Corte Cost. sent. n. 70/2004; Ord. n. 53 del 2003; sent. n. 313 del 2003; sent. n. 338 del 1989):

- le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi devono essere previste e disciplinate dalla legge, che deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali;
- la sostituzione può essere prevista solo per il compimento di atti o attività la cui obbligatorietà sia il riflesso degli

interessi di livello superiore alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo;

- il potere sostitutivo deve essere esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo, a causa dell'attitudine dell'intervento ad incidere sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito;
- la legge predisponga congrue garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione, tali per cui l'ente sostituito sia messo in grado di interloquire e di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento;

RILEVATO che la procedura prevista ed attuata in base all'art. 3 della L.R. n. 36/2013 rispetta i presupposti e limiti previsti dall'ordinamento per l'esercizio di poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali e che la L.R. n. 36/2013 si iscrive in un quadro normativo nazionale, principalmente dettato dall'art.3-bis della L. n. 148/2011 e ribadito dall'art. 19, comma 1, lett.d), della L. n. 124/2015, che pone per le Regioni l'obbligo di organizzazione delle funzioni relativi ai servizi pubblici a rilevanza economica in ambiti territoriali ottimali, quantomeno di estensione provinciale;

RITENUTO, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. n. 36/2013, di conferire l'incarico di Commissario "ad acta" per l'approvazione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" per il Comune di Palena, al Dott. Piergiorgio Tittarelli nella sua qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in base al sopraccitato DPGR n. 3 del 12.01.2016;

STABILITO che l'incarico di cui al presente atto viene conferito a titolo gratuito ed ha una durata limitata all'approvazione da parte del Comune di Palena dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", e

relativa trasmissione al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., pubblicato nella G.U. 28.09.2000, n. 227, S.O.;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., pubblicata nella G.U. 18.08.1990, n. 192;

VISTO altresì il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", in attuazione della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC026 - ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

Per tutto quanto sopra esposto e di seguito integralmente richiamato

DECRETA

1. **di nominare** il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario "ad acta" per l'approvazione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" per il Comune di Palena;
2. **di stabilire** che l'incarico di cui al punto 1 viene conferito a titolo gratuito, senza oneri aggiuntivi per il Comune di Palena;
3. **di stabilire** che l'incarico di cui al punto 1 ha una durata limitata all'approvazione da parte del Comune di Palena dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A

“Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR”, e relativa trasmissione di tale atto al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;

4. **di disporre** che il presente Decreto sia notificato, da parte della Struttura regionale proponente, al Dott. Piergiorgio Tittarelli;
5. **di disporre** altresì, che il presente Decreto sia inviato, a cura del Servizio Gestione Rifiuti, al Comune di Palena, per opportuna conoscenza;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo, anche in ottemperanza agli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso

DECRETO 10.05.2016, n. 44

Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR .- Comune di Popoli.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo promuove politiche ambientali nel settore della gestione integrata dei rifiuti conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio “chi inquina paga”; a tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

VISTA la L.R. 21.10.2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)” che prevede una nuova governance nelle gestione dei servizi del ciclo integrato dei

rifiuti urbani, pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013;

RICHIAMATI:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;
- il Dlgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed in particolare l’art. 200 “Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” che prevede che: “[omissis] .. 1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, ... omissis”;
- la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”;
- l’art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. avente per oggetto: “Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, testo vigente;
- la L. n. 148/2011, art. 3-bis “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali”;
- la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”, che, all’art. 19 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale”, primo comma, lett. d), prevede la “Definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l’organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;

- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.), art. 37, comma 5, a tenore del quale “[...] In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l’ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l’ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore[...]”;

RICHIAMATA la DGR n. 925 del 09.12.2013 recante: “L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività”;

VISTO il DPGR n. 3 del 12.01.2016 con cui è stato nominato il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in attuazione del suddetto art. 3 e degli indirizzi dettati con DGR n. 925 del 09.12.2013 “L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività”;

CONSIDERATO che l’art. 3 della L.R. 36/2013, prevede, tra l’altro, al comma 1, lett. d) ed e), che il Commissario Unico Straordinario, ai fini della costituzione dell’AGIR, elabori:

- lo “Schema di Convenzione” dell’AGIR di cui all’art. 4 della L.R. 36/2013, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), di cui alla L.R. 11.12.2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali), da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;
- lo “Schema di Statuto” contenente le norme di funzionamento dell’AGIR di cui all’art. 4 della L.R. 36/2013, da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;

VISTE le D.G.R. n°247 e 248 del 07/04/2014 con cui si è provveduto ad approvare rispettivamente:

- lo “Schema di Convenzione” dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) della L.R. 36/2013, corredato dell’Allegato 1A “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei

Comuni nell’AGIR”, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- lo “Schema di Statuto” dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), corredato dell’Allegato 1 “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR “ e l’Allegato 2 “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di ripartizione delle spese di funzionamento dell’AGIR”, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota della Regione Abruzzo prot. 109267 del 17/04/2014, con cui è stato trasmesso al Comune di Popoli lo “Schema di convenzione dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)” comprensivo dell’Allegato 1A “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR”, ai fini dell’approvazione da parte dello stesso, entro il termine perentorio di 30 giorni, pena l’attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 3, comma 2 della L.R. n.36/2013;

ATTESO che il Comune di Popoli, con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 23.05.2014, ha deliberato di non approvare lo schema di Convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATO l’art. 3, comma 2, della L.R. 36/2013, ai sensi del quale “Il Commissario Unico Straordinario invia ai comuni dell’ATO Abruzzo la convenzione di cui al comma 1, lett. d), che è approvata in conformità al testo inviato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento. In caso di inerzia del comune interessato, il Commissario Unico Straordinario è autorizzato ad attivare i poteri sostitutivi, in particolare per: a) l’approvazione della convenzione e dello statuto dell’AGIR; b) la sottoscrizione dell’atto costitutivo dell’AGIR di cui all’articolo 4 [...]”;

RICHIAMATA la Circolare “Indirizzi interpretativi in fase di prima interpretazione della L.R. n. 36/2013”, approvata con D.G.R. n. 774 del 26 novembre 2014, nella quale sono state affrontate molte problematiche e criticità sollevate dagli EE.LL. in ordine all’approvazione dello schema di convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. 873 del 3 novembre 2015 con la quale si è provveduto a dettare indirizzi in ordine all'applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti agli obblighi di cui sopra, individuati nella stessa delibera, tra cui rientra il Comune di Popoli;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. RA/27071 del 5 febbraio 2016, il Commissario Unico Straordinario A.G.I.R. ha provveduto all'avvio del procedimento ex art. 3, comma 2, della L.R. n. 36/2013, per la nomina di un Commissario "ad acta" ai fini dell'approvazione dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)", precisando che, qualora anteriormente alla nomina del Commissario ad acta, si fosse proceduto all'approvazione dell'atto in questione, la procedura sarebbe stata archiviata;

RILEVATO che, a seguito del suddetto procedimento, il Comune di Popoli non ha approvato lo "Schema di Convenzione A.G.I.R.";

TENUTO CONTO del fatto che, alla luce di quanto sopra:

- in data 7 marzo 2016 si è svolta una riunione tra il Commissario Unico Straordinario A.G.I.R., i rappresentanti del Servizio Gestione dei Rifiuti ed i rappresentanti dei comuni che hanno deliberato negativamente in ordine allo schema di convenzione A.G.I.R. ed al fine di dare a questi ultimi la possibilità di manifestare le proprie criticità in merito ed interloquire in ordine al percorso attuativo della L.R. n. 36/2013;
- con nota prot. N. RA/64844 del 24 marzo 2016, a firma del C.U.S. A.G.I.R., è stato chiesto, tra gli altri, al Comune di Popoli di deliberare, entro il termine di 10 giorni, in ordine all'approvazione dello schema di convenzione di cui trattasi;
- sulla scorta della Relazione di sintesi trasmessa sul punto dal C.U.S. A.G.I.R. con nota prot. RA/66400 del 30 marzo 2016 al Presidente della Giunta Regionale, quest'ultimo, con nota prot. n. RA/6889 del 1° aprile 2016 ha nuovamente invitato i Sindaci dei comuni che hanno deliberato negativamente in ordine allo schema di convenzione A.G.I.R. a procedere alla relativa approvazione

entro il termine di 10 gg., al fine di consentire la prosecuzione dell'iter attuativo della riforma di cui alla L.R. n. 36/2013, adempiendo agli obblighi di legge nazionale;

RILEVATO che, alla scadenza del termine indicato, il Comune di Popoli risulta non aver comunque proceduto all'approvazione dello Schema di Convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATI, a tale proposito, i principi giurisprudenziali in ordine ai presupposti sostanziali e procedurali alla base dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali, secondo cui (Corte Cost. sent. n. 70/2004; Ord. n. 53 del 2003; sent. n. 313 del 2003; sent. n. 338 del 1989):

- le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi devono essere previste e disciplinate dalla legge, che deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali;
- la sostituzione può essere prevista solo per il compimento di atti o attività la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi di livello superiore alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo;
- il potere sostitutivo deve essere esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo, a causa dell'attitudine dell'intervento ad incidere sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito;
- la legge predisponga congrue garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione, tali per cui l'ente sostituito sia messo in grado di interloquire e di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento;

RILEVATO che la procedura prevista ed attuata in base all'art. 3 della L.R. n. 36/2013 rispetta i presupposti e limiti previsti dall'ordinamento per l'esercizio di poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali e che la L.R. n. 36/2013 si iscrive in un quadro normativo nazionale, principalmente dettato dall'art.3-bis della L. n. 148/2011 e ribadito dall'art. 19, comma 1, lett.d), della L. n. 124/2015, che pone per le Regioni l'obbligo di organizzazione delle

funzioni relativi ai servizi pubblici a rilevanza economica in ambiti territoriali ottimali, quantomeno di estensione provinciale;

RITENUTO, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. n. 36/2013, di conferire l'incarico di Commissario "ad acta" per l'approvazione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" per il Comune di Popoli, al Dott. Piergiorgio Tittarelli nella sua qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in base al sopraccitato DPGR n. 3 del 12.01.2016;

STABILITO che l'incarico di cui al presente atto viene conferito a titolo gratuito ed ha una durata limitata all'approvazione da parte del Comune di Popoli dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", e relativa trasmissione al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., pubblicato nella G.U. 28.09.2000, n. 227, S.O.;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., pubblicata nella G.U. 18.08.1990, n. 192;

VISTO altresì il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", in attuazione della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC026 - ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità

tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

Per tutto quanto sopra esposto e di seguito integralmente richiamato

DECRETA

1. **di nominare** il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario "ad acta" per l'approvazione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" per il Comune di Popoli;
2. **di stabilire** che l'incarico di cui al punto 1 viene conferito a titolo gratuito, senza oneri aggiuntivi per il Comune di Popoli;
3. **di stabilire** che l'incarico di cui al punto 1 ha una durata limitata all'approvazione da parte del Comune di Popoli dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", e relativa trasmissione di tale atto al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;
4. **di disporre** che il presente Decreto sia notificato, da parte della Struttura regionale proponente, al Dott. Piergiorgio Tittarelli;
5. **di disporre** altresì, che il presente Decreto sia inviato, a cura del Servizio Gestione Rifiuti, al Comune di Popoli, per opportuna conoscenza;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo, anche in ottemperanza agli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

DECRETO 10.05.2016, n. 45

Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR - Comune di Torino di Sangro.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo promuove politiche ambientali nel settore della gestione integrata dei rifiuti conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga"; a tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

VISTA la L.R. 21.10.2013, n. 36 "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)" che prevede una nuova governance nella gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani, pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013;

RICHIAMATI:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;
- il Dlgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "Norme in materia ambientale", che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" ed in particolare l'art. 200 "Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" che prevede che: "[omissis] .. 1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, ... omissis";
- la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 "Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente

l'approvazione del piano regionale dei rifiuti";

- l'art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. avente per oggetto: "Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", testo vigente;
- la L. n. 148/2011, art. 3-bis "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali";
- la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche", che, all'art. 19 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale", primo comma, lett. d), prevede la "Definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.), art. 37, comma 5, a tenore del quale "[...] In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore[...];

RICHIAMATA la DGR n. 925 del 09.12.2013 recante: "L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività";

VISTO il DPGR n. 3 del 12.01.2016 con cui è stato nominato il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in attuazione del suddetto art. 3 e degli indirizzi dettati con DGR n. 925 del 09.12.2013 "L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività";

CONSIDERATO che l'art. 3 della L.R. 36/2013, prevede, tra l'altro, al comma 1, lett. d) ed e), che il Commissario Unico Straordinario, ai fini della costituzione dell'AGIR, elabori:

- lo "Schema di Convenzione" dell'AGIR di cui all'art. 4 della L.R. 36/2013, previo parere del Consiglio delle Autonomie

locali (CAL), di cui alla L.R. 11.12.2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali), da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;

- lo "Schema di Statuto" contenente le norme di funzionamento dell'AGIR di cui all'art. 4 della L.R. 36/2013, da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;

VISTE le D.G.R. n°247 e 248 del 07/04/2014 con cui si è provveduto ad approvare rispettivamente:

- lo "Schema di Convenzione" dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) della L.R. 36/2013, corredato dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- lo "Schema di Statuto" dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), corredato dell'Allegato 1 "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" e l'Allegato 2 "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di ripartizione delle spese di funzionamento dell'AGIR", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota della Regione Abruzzo prot. 109267 del 17/04/2014, con cui è stato trasmesso al Comune di Torino di Sangro lo "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", ai fini dell'approvazione da parte dello stesso, entro il termine perentorio di 30 giorni, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 2 della L.R. n.36/2013;

ATTESO che il Comune di Torino di Sangro, con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29.09.2014, ha deliberato di non approvare lo schema di Convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 2, della L.R. 36/2013, ai sensi del quale "Il Commissario Unico Straordinario invia ai comuni dell'ATO Abruzzo la convenzione di cui al comma 1, lett. d), che è approvata in conformità al testo inviato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento. In caso di inerzia del comune interessato, il Commissario Unico Straordinario è autorizzato ad attivare i poteri sostitutivi, in particolare per: a) l'approvazione della convenzione e dello statuto dell'AGIR; b) la sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'AGIR di cui all'articolo 4 [...]";

RICHIAMATA la Circolare "Indirizzi interpretativi in fase di prima interpretazione della L.R. n. 36/2013", approvata con D.G.R. n. 774 del 26 novembre 2014, nella quale sono state affrontate molte problematiche e criticità sollevate dagli EE.LL. in ordine all'approvazione dello schema di convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. 873 del 3 novembre 2015 con la quale si è provveduto a dettare indirizzi in ordine all'applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti agli obblighi di cui sopra, individuati nella stessa delibera, tra cui rientra il Comune di Torino di Sangro;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. RA/27072 del 5 febbraio 2016, il Commissario Unico Straordinario A.G.I.R. ha provveduto all'avvio del procedimento ex art. 3, comma 2, della L.R. n. 36/2013, per la nomina di un Commissario "ad acta" ai fini dell'approvazione dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)", precisando che, qualora anteriormente alla nomina del Commissario ad acta, si fosse proceduto all'approvazione dell'atto in questione, la procedura sarebbe stata archiviata;

RILEVATO che, a seguito del suddetto procedimento, il Comune di Torino di Sangro non ha approvato lo "Schema di Convenzione A.G.I.R.";

TENUTO CONTO del fatto che, alla luce di quanto sopra:

- in data 7 marzo 2016 si è svolta una riunione tra il Commissario Unico Straordinario A.G.I.R., i rappresentanti

del Servizio Gestione dei Rifiuti ed i rappresentanti dei comuni che hanno deliberato negativamente in ordine allo schema di convenzione A.G.I.R. ed al fine di dare a questi ultimi la possibilità di manifestare le proprie criticità in merito ed interloquire in ordine al percorso attuativo della L.R. n. 36/2013;

- con nota prot. N. RA/64844 del 24 marzo 2016, a firma del C.U.S. A.G.I.R., è stato chiesto, tra gli altri, al Comune di Torino di Sangro di deliberare, entro il termine di 10 giorni, in ordine all'approvazione dello schema di convenzione di cui trattasi;
- sulla scorta della Relazione di sintesi trasmessa sul punto dal C.U.S. A.G.I.R. con nota prot. RA/66400 del 30 marzo 2016 al Presidente della Giunta Regionale, quest'ultimo, con nota prot. n. RA/6889 del 1° aprile 2016 ha nuovamente invitato i Sindaci dei comuni che hanno deliberato negativamente in ordine allo schema di convenzione A.G.I.R. a procedere alla relativa approvazione entro il termine di 10 gg., al fine di consentire la prosecuzione dell'iter attuativo della riforma di cui alla L.R. n. 36/2013, adempiendo agli obblighi di legge nazionale;

RILEVATO che, alla scadenza del termine indicato, il Comune di Torino di Sangro risulta non aver comunque proceduto all'approvazione dello Schema di Convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATI, a tale proposito, i principi giurisprudenziali in ordine ai presupposti sostanziali e procedurali alla base dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali, secondo cui (Corte Cost. sent. n. 70/2004; Ord. n. 53 del 2003; sent. n. 313 del 2003; sent. n. 338 del 1989):

- le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi devono essere previste e disciplinate dalla legge, che deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali;
- la sostituzione può essere prevista solo per il compimento di atti o attività la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi di livello superiore alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo;

- il potere sostitutivo deve essere esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo, a causa dell'attitudine dell'intervento ad incidere sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito;
- la legge predisponga congrue garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione, tali per cui l'ente sostituito sia messo in grado di interloquire e di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento;

RILEVATO che la procedura prevista ed attuata in base all'art. 3 della L.R. n. 36/2013 rispetta i presupposti e limiti previsti dall'ordinamento per l'esercizio di poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali e che la L.R. n. 36/2013 si iscrive in un quadro normativo nazionale, principalmente dettato dall'art.3-bis della L. n. 148/2011 e ribadito dall'art. 19, comma 1, lett.d), della L. n. 124/2015, che pone per le Regioni l'obbligo di organizzazione delle funzioni relativi ai servizi pubblici a rilevanza economica in ambiti territoriali ottimali, quantomeno di estensione provinciale;

RITENUTO, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. n. 36/2013, di conferire l'incarico di Commissario "ad acta" per l'approvazione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" per il Comune di Torino di Sangro, al Dott. Piergiorgio Tittarelli nella sua qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in base al sopraccitato DPGR n. 3 del 12.01.2016;

STABILITO che l'incarico di cui al presente atto viene conferito a titolo gratuito ed ha una durata limitata all'approvazione da parte del Comune di Torino di Sangro dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", e relativa trasmissione al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., pubblicato nella G.U. 28.09.2000, n. 227, S.O.;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., pubblicata nella G.U. 18.08.1990, n. 192;

VISTO altresì il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", in attuazione della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC026 - ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

Per tutto quanto sopra esposto e di seguito integralmente richiamato

DECRETA

1. **di nominare** il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario "ad acta" per l'approvazione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" per il Comune di Torino di Sangro;
2. **di stabilire** che l'incarico di cui al punto 1 viene conferito a titolo gratuito, senza oneri aggiuntivi per il Comune di Torino di Sangro;
3. **di stabilire** che l'incarico di cui al punto 1 ha una durata limitata all'approvazione da parte del Comune di Torino di Sangro dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", e relativa

trasmissione di tale atto al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;

4. **di disporre** che il presente Decreto sia notificato, da parte della Struttura regionale proponente, al Dott. Piergiorgio Tittarelli;
5. **di disporre** altresì, che il presente Decreto sia inviato, a cura del Servizio Gestione Rifiuti, al Comune di Torino di Sangro, per opportuna conoscenza;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo, anche in ottemperanza agli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

DECRETO 10.05.2016, n. 46

Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR - Comune di Torricella Peligna.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo promuove politiche ambientali nel settore della gestione integrata dei rifiuti conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga"; a tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

VISTA la L.R. 21.10.2013, n. 36 "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)" che prevede una nuova governance nella gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani, pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013;

RICHIAMATI:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;
- il Dlgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "Norme in materia ambientale", che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" ed in particolare l'art. 200 "Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" che prevede che: "[omissis] .. 1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, ... omissis";
- la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 "Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti";
- l'art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. avente per oggetto: "Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", testo vigente;
- la L. n. 148/2011, art. 3-bis "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali";
- la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche", che, all'art. 19 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale", primo comma, lett. d), prevede la "Definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.), art. 37, comma 5, a tenore del quale "[...] In caso di concessione di servizi pubblici locali di

interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore[...]"

RICHIAMATA la DGR n. 925 del 09.12.2013 recante: "L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività";

VISTO il DPGR n. 3 del 12.01.2016 con cui è stato nominato il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in attuazione del suddetto art. 3 e degli indirizzi dettati con DGR n. 925 del 09.12.2013 "L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività";

CONSIDERATO che l'art. 3 della L.R. 36/2013, prevede, tra l'altro, al comma 1, lett. d) ed e), che il Commissario Unico Straordinario, ai fini della costituzione dell'AGIR, elabori:

- lo "Schema di Convenzione" dell'AGIR di cui all'art. 4 della L.R. 36/2013, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), di cui alla L.R. 11.12.2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali), da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;
- lo "Schema di Statuto" contenente le norme di funzionamento dell'AGIR di cui all'art. 4 della L.R. 36/2013, da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;

VISTE le D.G.R. n°247 e 248 del 07/04/2014 con cui si è provveduto ad approvare rispettivamente:

- lo "Schema di Convenzione" dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) della L.R. 36/2013, corredato dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- lo "Schema di Statuto" dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett.

e), corredato dell'Allegato 1 "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" e l'Allegato 2 "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di ripartizione delle spese di funzionamento dell'AGIR", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota della Regione Abruzzo prot. 109267 del 17/04/2014, con cui è stato trasmesso al Comune di Torricella Peligna lo "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", ai fini dell'approvazione da parte dello stesso, entro il termine perentorio di 30 giorni, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 2 della L.R. n.36/2013;

ATTESO che il Comune di Torricella Peligna, con Delibera di Consiglio Comunale del 30.09.2014, ha deliberato di non approvare lo schema di Convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 2, della L.R. 36/2013, ai sensi del quale "Il Commissario Unico Straordinario invia ai comuni dell'ATO Abruzzo la convenzione di cui al comma 1, lett. d), che è approvata in conformità al testo inviato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento. In caso di inerzia del comune interessato, il Commissario Unico Straordinario è autorizzato ad attivare i poteri sostitutivi, in particolare per: a) l'approvazione della convenzione e dello statuto dell'AGIR; b) la sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'AGIR di cui all'articolo 4 [...]"

RICHIAMATA la Circolare "Indirizzi interpretativi in fase di prima interpretazione della L.R. n. 36/2013", approvata con D.G.R. n. 774 del 26 novembre 2014, nella quale sono state affrontate molte problematiche e criticità sollevate dagli EE.LL. in ordine all'approvazione dello schema di convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. 873 del 3 novembre 2015 con la quale si è provveduto a dettare indirizzi in ordine all'applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti agli obblighi di cui sopra,

individuati nella stessa delibera, tra cui rientra il Comune di Torricella Peligna;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. RA/26848 del 5 febbraio 2016, il Commissario Unico Straordinario A.G.I.R. ha provveduto all'avvio del procedimento ex art. 3, comma 2, della L.R. n. 36/2013, per la nomina di un Commissario "ad acta" ai fini dell'approvazione dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)", precisando che, qualora anteriormente alla nomina del Commissario ad acta, si fosse proceduto all'approvazione dell'atto in questione, la procedura sarebbe stata archiviata;

RILEVATO che, a seguito del suddetto procedimento, il Comune di Torricella Peligna, con nota prot. n. 625 del 19.02.2016 ha ribadito la volontà di non approvare lo "Schema di Convenzione A.G.I.R.";

TENUTO CONTO del fatto che, alla luce di quanto sopra:

- in data 7 marzo 2016 si è svolta una riunione tra il Commissario Unico Straordinario A.G.I.R., i rappresentanti del Servizio Gestione dei Rifiuti ed i rappresentanti dei comuni che hanno deliberato negativamente in ordine allo schema di convenzione A.G.I.R. ed al fine di dare a questi ultimi la possibilità di manifestare le proprie criticità in merito ed interloquire in ordine al percorso attuativo della L.R. n. 36/2013;
- con nota prot. N. RA/64844 del 24 marzo 2016, a firma del C.U.S. A.G.I.R., è stato chiesto, tra gli altri, al Comune di Torricella Peligna di deliberare, entro il termine di 10 giorni, in ordine all'approvazione dello schema di convenzione di cui trattasi;
- sulla scorta della Relazione di sintesi trasmessa sul punto dal C.U.S. A.G.I.R. con nota prot. RA/66400 del 30 marzo 2016 al Presidente della Giunta Regionale, quest'ultimo, con nota prot. n. RA/6889 del 1° aprile 2016 ha nuovamente invitato i Sindaci dei comuni che hanno deliberato negativamente in ordine allo schema di convenzione A.G.I.R. a procedere alla relativa approvazione entro il termine di 10 gg., al fine di consentire la prosecuzione dell'iter

attuativo della riforma di cui alla L.R. n. 36/2013, adempiendo agli obblighi di legge nazionale;

RILEVATO che, alla scadenza del termine indicato, il Comune di Torricella Peligna risulta non aver comunque proceduto all'approvazione dello Schema di Convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATI, a tale proposito, i principi giurisprudenziali in ordine ai presupposti sostanziali e procedurali alla base dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali, secondo cui (Corte Cost. sent. n. 70/2004; Ord. n. 53 del 2003; sent. n. 313 del 2003; sent. n. 338 del 1989):

- le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi devono essere previste e disciplinate dalla legge, che deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali;
- la sostituzione può essere prevista solo per il compimento di atti o attività la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi di livello superiore alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo;
- il potere sostitutivo deve essere esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo, a causa dell'attitudine dell'intervento ad incidere sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito;
- la legge predisponga congrue garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione, tali per cui l'ente sostituito sia messo in grado di interloquire e di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento;

RILEVATO che la procedura prevista ed attuata in base all'art. 3 della L.R. n. 36/2013 rispetta i presupposti e limiti previsti dall'ordinamento per l'esercizio di poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali e che la L.R. n. 36/2013 si iscrive in un quadro normativo nazionale, principalmente dettato dall'art.3-bis della L. n. 148/2011 e ribadito dall'art. 19, comma 1, lett.d), della L. n. 124/2015, che pone per le Regioni l'obbligo di organizzazione delle funzioni relativi ai servizi pubblici a rilevanza

economica in ambiti territoriali ottimali, quantomeno di estensione provinciale;

RITENUTO, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. n. 36/2013, di conferire l'incarico di Commissario "ad acta" per l'approvazione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" per il Comune di Torricella Peligna, al Dott. Piergiorgio Tittarelli nella sua qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in base al sopraccitato DPGR n. 3 del 12.01.2016;

STABILITO che l'incarico di cui al presente atto viene conferito a titolo gratuito ed ha una durata limitata all'approvazione da parte del Comune di Torricella Peligna dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", e relativa trasmissione al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., pubblicato nella G.U. 28.09.2000, n. 227, S.O.;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., pubblicata nella G.U. 18.08.1990, n. 192;

VISTO altresì il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", in attuazione della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC026 - ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità

tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

Per tutto quanto sopra esposto e di seguito integralmente richiamato

DECRETA

1. **di nominare** il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario “ad acta” per l’approvazione dello “Schema di Convenzione A.G.I.R.” e del relativo Allegato 1A “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR” per il Comune di Torricella Peligna;
2. **di stabilire** che l’incarico di cui al punto 1 viene conferito a titolo gratuito, senza oneri aggiuntivi per il Comune di Torricella Peligna;
3. **di stabilire** che l’incarico di cui al punto 1 ha una durata limitata all’approvazione da parte del Comune di Torricella Peligna dello “Schema di convenzione dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)” comprensivo dell’Allegato 1A “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR”, e relativa trasmissione di tale atto al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;
4. **di disporre** che il presente Decreto sia notificato, da parte della Struttura regionale proponente, al Dott. Piergiorgio Tittarelli;
5. **di disporre** altresì, che il presente Decreto sia inviato, a cura del Servizio Gestione Rifiuti, al Comune di Torricella Peligna, per opportuna conoscenza;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo, anche in ottemperanza agli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso

DECRETO 10.05.2016, n. 47

Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR - Comune di Montelapiano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che la Regione Abruzzo promuove politiche ambientali nel settore della gestione integrata dei rifiuti conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio “chi inquina paga”; a tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

VISTA la L.R. 21.10.2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)” che prevede una nuova governance nelle gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani, pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013;

RICHIAMATI:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;
- il Dlgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed in particolare l’art. 200 “Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” che prevede che: “[omissis] .. 1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, ... omissis”;
- la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 “Testo unico in

- materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti”;
- l'art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. avente per oggetto: “Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, testo vigente;
 - la L. n. 148/2011, art. 3-bis “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali”;
 - la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”, che, all'art. 19 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale”, primo comma, lett. d), prevede la “Definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
 - il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.), art. 37, comma 5, a tenore del quale “[...] In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore[...]”;

RICHIAMATA la DGR n. 925 del 09.12.2013 recante: “L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività”;

VISTO il DPGR n. 3 del 12.01.2016 con cui è stato nominato il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in attuazione del suddetto art. 3 e degli indirizzi dettati con DGR n. 925 del 09.12.2013 “L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività”;

CONSIDERATO che l'art. 3 della L.R. 36/2013, prevede, tra l'altro, al comma 1, lett. d) ed e), che il Commissario Unico Straordinario, ai fini della costituzione dell'AGIR, elabori:

- lo “Schema di Convenzione” dell'AGIR di cui all'art. 4 della L.R. 36/2013, previo

parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), di cui alla L.R. 11.12.2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali), da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;

- lo “Schema di Statuto” contenente le norme di funzionamento dell'AGIR di cui all'art. 4 della L.R. 36/2013, da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;

VISTE le D.G.R. n°247 e 248 del 07/04/2014 con cui si è provveduto ad approvare rispettivamente:

- lo “Schema di Convenzione” dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) della L.R. 36/2013, corredato dell'Allegato 1A “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR”, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- lo “Schema di Statuto” dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), corredato dell'Allegato 1 “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR “ e l'Allegato 2 “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di ripartizione delle spese di funzionamento dell'AGIR”, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota della Regione Abruzzo prot. 109267 del 17/04/2014, con cui è stato trasmesso al Comune di Montelapiano lo “Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)” comprensivo dell'Allegato 1A “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR”, ai fini dell'approvazione da parte dello stesso, entro il termine perentorio di 30 giorni, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 2 della L.R. n.36/2013;

ATTESO che il Comune di Montelapiano, con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 dell'11.10.2014, ha deliberato di non approvare lo schema di Convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 2, della L.R. 36/2013, ai sensi del quale "Il Commissario Unico Straordinario invia ai comuni dell'ATO Abruzzo la convenzione di cui al comma 1, lett. d), che è approvata in conformità al testo inviato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento. In caso di inerzia del comune interessato, il Commissario Unico Straordinario è autorizzato ad attivare i poteri sostitutivi, in particolare per: a) l'approvazione della convenzione e dello statuto dell'AGIR; b) la sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'AGIR di cui all'articolo 4 [...]"

RICHIAMATA la nota Prot. n. RA/223381 del 25 agosto 2014, con la quale il Commissario Unico Straordinario A.G.I.R. ha provveduto all'avvio del procedimento ex art. 3, comma 2, della L.R. n. 36/2013, per la nomina di un Commissario "ad acta" ai fini dell'approvazione dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)", precisando che, qualora anteriormente alla nomina del Commissario ad acta, si fosse proceduto all'approvazione dell'atto in questione, la procedura sarebbe stata archiviata;

RICHIAMATA la Circolare "Indirizzi interpretativi in fase di prima interpretazione della L.R. n. 36/2013", approvata con D.G.R. n. 774 del 26 novembre 2014, nella quale sono state affrontate molte problematiche e criticità sollevate dagli EE.LL. in ordine all'approvazione dello schema di convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. 873 del 3 novembre 2015 con la quale si è provveduto a dettare indirizzi in ordine all'applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti agli obblighi di cui sopra, individuati nella stessa delibera, tra cui rientra il Comune di Montelapiano;

RILEVATO che, a seguito del suddetto procedimento, il Comune di Montelapiano non ha approvato lo "Schema di Convenzione A.G.I.R.";

TENUTO CONTO del fatto che, alla luce di quanto sopra:

- in data 7 marzo 2016 si è svolta una riunione tra il Commissario Unico Straordinario A.G.I.R., i rappresentanti

del Servizio Gestione dei Rifiuti ed i rappresentanti dei comuni che hanno deliberato negativamente in ordine allo schema di convenzione A.G.I.R. ed al fine di dare a questi ultimi la possibilità di manifestare le proprie criticità in merito ed interloquire in ordine al percorso attuativo della L.R. n. 36/2013;

- con nota prot. N. RA/64844 del 24 marzo 2016, a firma del C.U.S. A.G.I.R., è stato chiesto, tra gli altri, al Comune di Montelapiano di deliberare, entro il termine di 10 giorni, in ordine all'approvazione dello schema di convenzione di cui trattasi;
- sulla scorta della Relazione di sintesi trasmessa sul punto dal C.U.S. A.G.I.R. con nota prot. RA/66400 del 30 marzo 2016 al Presidente della Giunta Regionale, quest'ultimo, con nota prot. n. RA/6889 del 1° aprile 2016 ha nuovamente invitato i Sindaci dei comuni che hanno deliberato negativamente in ordine allo schema di convenzione A.G.I.R. a procedere alla relativa approvazione entro il termine di 10 gg., al fine di consentire la prosecuzione dell'iter attuativo della riforma di cui alla L.R. n. 36/2013, adempiendo agli obblighi di legge nazionale;

RILEVATO che, alla scadenza del termine indicato, il Comune di Montelapiano risulta non aver comunque proceduto all'approvazione dello Schema di Convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATI, a tale proposito, i principi giurisprudenziali in ordine ai presupposti sostanziali e procedurali alla base dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali, secondo cui (Corte Cost. sent. n. 70/2004; Ord. n. 53 del 2003; sent. n. 313 del 2003; sent. n. 338 del 1989):

- le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi devono essere previste e disciplinate dalla legge, che deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali;
- la sostituzione può essere prevista solo per il compimento di atti o attività la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi di livello superiore alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo;

- il potere sostitutivo deve essere esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo, a causa dell'attitudine dell'intervento ad incidere sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito;
- la legge predisponga congrue garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione, tali per cui l'ente sostituito sia messo in grado di interloquire e di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento;

RILEVATO che la procedura prevista ed attuata in base all'art. 3 della L.R. n. 36/2013 rispetta i presupposti e limiti previsti dall'ordinamento per l'esercizio di poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali e che la L.R. n. 36/2013 si iscrive in un quadro normativo nazionale, principalmente dettato dall'art.3-bis della L. n. 148/2011 e ribadito dall'art. 19, comma 1, lett.d), della L. n. 124/2015, che pone per le Regioni l'obbligo di organizzazione delle funzioni relativi ai servizi pubblici a rilevanza economica in ambiti territoriali ottimali, quantomeno di estensione provinciale;

RITENUTO, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. n. 36/2013, di conferire l'incarico di Commissario "ad acta" per l'approvazione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" per il Comune di Montelapiano, al Dott. Piergiorgio Tittarelli nella sua qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in base al sopraccitato DPGR n. 3 del 12.01.2016;

STABILITO che l'incarico di cui al presente atto viene conferito a titolo gratuito ed ha una durata limitata all'approvazione da parte del Comune di Montelapiano dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", e relativa trasmissione al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., pubblicato nella G.U. 28.09.2000, n. 227, S.O.;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., pubblicata nella G.U. 18.08.1990, n. 192;

VISTO altresì il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", in attuazione della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC026 - ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

Per tutto quanto sopra esposto e di seguito integralmente richiamato

DECRETA

1. **di nominare** il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario "ad acta" per l'approvazione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" per il Comune di Montelapiano;
2. **di stabilire** che l'incarico di cui al punto 1 viene conferito a titolo gratuito, senza oneri aggiuntivi per il Comune di Montelapiano;
3. **di stabilire** che l'incarico di cui al punto 1 ha una durata limitata all'approvazione da parte del Comune di Montelapiano dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", e relativa

- trasmissione di tale atto al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;
4. **di disporre** che il presente Decreto sia notificato, da parte della Struttura regionale proponente, al Dott. Piergiorgio Tittarelli;
 5. **di disporre** altresì, che il presente Decreto sia inviato, a cura del Servizio Gestione Rifiuti, al Comune di Montelapiano, per opportuna conoscenza;
 6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo, anche in ottemperanza agli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

DECRETO 10.05.2016, n. 48

Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR - Comune di Pennapedimonte.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo promuove politiche ambientali nel settore della gestione integrata dei rifiuti conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga"; a tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

VISTA la L.R. 21.10.2013, n. 36 "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)" che prevede una nuova governance nella gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani, pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013;

RICHIAMATI:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;
- il Dlgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "Norme in materia ambientale", che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" ed in particolare l'art. 200 "Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" che prevede che: "[omissis] .. 1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, ... omissis";
- la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 "Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti";
- l'art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. avente per oggetto: "Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", testo vigente;
- la L. n. 148/2011, art. 3-bis "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali";
- la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche", che, all'art. 19 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale", primo comma, lett. d), prevede la "Definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.), art. 37, comma 5, a tenore del quale "[...] In caso di

concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore[...];

RICHIAMATA la DGR n. 925 del 09.12.2013 recante: "L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività";

VISTO il DPGR n. 3 del 12.01.2016 con cui è stato nominato il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in attuazione del suddetto art. 3 e degli indirizzi dettati con DGR n. 925 del 09.12.2013 "L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività";

CONSIDERATO che l'art. 3 della L.R. 36/2013, prevede, tra l'altro, al comma 1, lett. d) ed e), che il Commissario Unico Straordinario, ai fini della costituzione dell'AGIR, elabori:

- lo "Schema di Convenzione" dell'AGIR di cui all'art. 4 della L.R. 36/2013, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), di cui alla L.R. 11.12.2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali), da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;
- lo "Schema di Statuto" contenente le norme di funzionamento dell'AGIR di cui all'art. 4 della L.R. 36/2013, da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;

VISTE le D.G.R. n°247 e 248 del 07/04/2014 con cui si è provveduto ad approvare rispettivamente:

- lo "Schema di Convenzione" dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) della L.R. 36/2013, corredato dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- lo "Schema di Statuto" dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani

(AGIR), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), corredato dell'Allegato 1 "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR " e l'Allegato 2 "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di ripartizione delle spese di funzionamento dell'AGIR", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota della Regione Abruzzo prot. 109267 del 17/04/2014, con cui è stato trasmesso al Comune di Pennapiedimonte lo "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", ai fini dell'approvazione da parte dello stesso, entro il termine perentorio di 30 giorni, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 2 della L.R. n.36/2013;

ATTESO che il Comune di Pennapiedimonte, con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 27.09.2014, ha deliberato di non approvare lo schema di Convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 2, della L.R. 36/2013, ai sensi del quale "Il Commissario Unico Straordinario invia ai comuni dell'ATO Abruzzo la convenzione di cui al comma 1, lett. d), che è approvata in conformità al testo inviato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento. In caso di inerzia del comune interessato, il Commissario Unico Straordinario è autorizzato ad attivare i poteri sostitutivi, in particolare per: a) l'approvazione della convenzione e dello statuto dell'AGIR; b) la sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'AGIR di cui all'articolo 4 [...]";

RICHIAMATA la Circolare "Indirizzi interpretativi in fase di prima interpretazione della L.R. n. 36/2013", approvata con D.G.R. n. 774 del 26 novembre 2014, nella quale sono state affrontate molte problematiche e criticità sollevate dagli EE.LL. in ordine all'approvazione dello schema di convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. 873 del 3 novembre 2015 con la quale si è provveduto a dettare indirizzi in ordine all'applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni

inadempienti agli obblighi di cui sopra, individuati nella stessa delibera, tra cui rientra il Comune di Pennapiedimonte;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. RA/26819 del 5 febbraio 2016, il Commissario Unico Straordinario A.G.I.R. ha provveduto all'avvio del procedimento ex art. 3, comma 2, della L.R. n. 36/2013, per la nomina di un Commissario "ad acta" ai fini dell'approvazione dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)", precisando che, qualora anteriormente alla nomina del Commissario ad acta, si fosse proceduto all'approvazione dell'atto in questione, la procedura sarebbe stata archiviata;

RILEVATO che, a seguito del suddetto procedimento, il Comune di Pennapiedimonte non ha approvato lo "Schema di Convenzione A.G.I.R.";

TENUTO CONTO del fatto che, alla luce di quanto sopra:

- in data 7 marzo 2016 si è svolta una riunione tra il Commissario Unico Straordinario A.G.I.R., i rappresentanti del Servizio Gestione dei Rifiuti ed i rappresentanti dei comuni che hanno deliberato negativamente in ordine allo schema di convenzione A.G.I.R. ed al fine di dare a questi ultimi la possibilità di manifestare le proprie criticità in merito ed interloquire in ordine al percorso attuativo della L.R. n. 36/2013;
- con nota prot. N. RA/64844 del 24 marzo 2016, a firma del C.U.S. A.G.I.R., è stato chiesto, tra gli altri, al Comune di Pennapiedimonte di deliberare, entro il termine di 10 giorni, in ordine all'approvazione dello schema di convenzione di cui trattasi;
- sulla scorta della Relazione di sintesi trasmessa sul punto dal C.U.S. A.G.I.R. con nota prot. RA/66400 del 30 marzo 2016 al Presidente della Giunta Regionale, quest'ultimo, con nota prot. n. RA/6889 del 1° aprile 2016 ha nuovamente invitato i Sindaci dei comuni che hanno deliberato negativamente in ordine allo schema di convenzione A.G.I.R. a procedere alla relativa approvazione entro il termine di 10 gg., al fine di consentire la prosecuzione dell'iter

attuativo della riforma di cui alla L.R. n. 36/2013, adempiendo agli obblighi di legge nazionale;

RILEVATO che, alla scadenza del termine indicato, il Comune di Pennapiedimonte risulta non aver comunque proceduto all'approvazione dello Schema di Convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATI, a tale proposito, i principi giurisprudenziali in ordine ai presupposti sostanziali e procedurali alla base dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali, secondo cui (Corte Cost. sent. n. 70/2004; Ord. n. 53 del 2003; sent. n. 313 del 2003; sent. n. 338 del 1989):

- le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi devono essere previste e disciplinate dalla legge, che deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali;
- la sostituzione può essere prevista solo per il compimento di atti o attività la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi di livello superiore alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo;
- il potere sostitutivo deve essere esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo, a causa dell'attitudine dell'intervento ad incidere sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito;
- la legge predisponga congrue garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione, tali per cui l'ente sostituito sia messo in grado di interloquire e di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento;

RILEVATO che la procedura prevista ed attuata in base all'art. 3 della L.R. n. 36/2013 rispetta i presupposti e limiti previsti dall'ordinamento per l'esercizio di poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali e che la L.R. n. 36/2013 si iscrive in un quadro normativo nazionale, principalmente dettato dall'art.3-bis della L. n. 148/2011 e ribadito dall'art. 19, comma 1, lett.d), della L. n. 124/2015, che pone per le Regioni l'obbligo di organizzazione delle funzioni relativi ai servizi pubblici a rilevanza

economica in ambiti territoriali ottimali, quantomeno di estensione provinciale;

RITENUTO, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. n. 36/2013, di conferire l'incarico di Commissario "ad acta" per l'approvazione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" per il Comune di Pennapiedimonte, al Dott. Piergiorgio Tittarelli nella sua qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in base al sopraccitato DPGR n. 3 del 12.01.2016;

STABILITO che l'incarico di cui al presente atto viene conferito a titolo gratuito ed ha una durata limitata all'approvazione da parte del Comune di Pennapiedimonte dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", e relativa trasmissione al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., pubblicato nella G.U. 28.09.2000, n. 227, S.O.;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., pubblicata nella G.U. 18.08.1990, n. 192;

VISTO altresì il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", in attuazione della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC026 - ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità

tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

Per tutto quanto sopra esposto e di seguito integralmente richiamato

DECRETA

1. **di nominare** il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario "ad acta" per l'approvazione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" per il Comune di Pennapiedimonte;
2. **di stabilire** che l'incarico di cui al punto 1 viene conferito a titolo gratuito, senza oneri aggiuntivi per il Comune di Pennapiedimonte;
3. **di stabilire** che l'incarico di cui al punto 1 ha una durata limitata all'approvazione da parte del Comune di Pennapiedimonte dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", e relativa trasmissione di tale atto al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;
4. **di disporre** che il presente Decreto sia notificato, da parte della Struttura regionale proponente, al Dott. Piergiorgio Tittarelli;
5. **di disporre** altresì, che il presente Decreto sia inviato, a cura del Servizio Gestione Rifiuti, al Comune di Pennapiedimonte, per opportuna conoscenza;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo, anche in ottemperanza agli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

DECRETO 10.05.2016, n. 49

Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR - Comune di Arielli.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo promuove politiche ambientali nel settore della gestione integrata dei rifiuti conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga"; a tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

VISTA la L.R. 21.10.2013, n. 36 "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)" che prevede una nuova governance nelle gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani, pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013;

RICHIAMATI:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;
- il Dlgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "Norme in materia ambientale", che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" ed in particolare l'art. 200 "Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" che prevede che: "[omissis] .. 1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, ... omissis";

- la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 "Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti";
- l'art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. avente per oggetto: "Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", testo vigente;
- la L. n. 148/2011, art. 3-bis "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali";
- la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche", che, all'art. 19 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale", primo comma, lett. d), prevede la "Definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.), art. 37, comma 5, a tenore del quale "[...] In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore[...];"

RICHIAMATA la DGR n. 925 del 09.12.2013 recante: "L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività";

VISTO il DPGR n. 3 del 12.01.2016 con cui è stato nominato il Dott. Piernigorgio Tittarelli in qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in attuazione del suddetto art. 3 e degli indirizzi dettati con DGR n. 925 del 09.12.2013 "L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività";

CONSIDERATO che l'art. 3 della L.R. 36/2013, prevede, tra l'altro, al comma 1, lett. d) ed e), che il Commissario Unico Straordinario, ai fini della costituzione dell'AGIR, elabori:

- lo "Schema di Convenzione" dell'AGIR di cui all'art. 4 della L.R. 36/2013, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), di cui alla L.R. 11.12.2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali), da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;
- lo "Schema di Statuto" contenente le norme di funzionamento dell'AGIR di cui all'art. 4 della L.R. 36/2013, da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;

VISTE le D.G.R. n°247 e 248 del 07/04/2014 con cui si è provveduto ad approvare rispettivamente:

- lo "Schema di Convenzione" dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) della L.R. 36/2013, corredato dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- lo "Schema di Statuto" dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), corredato dell'Allegato 1 "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" e l'Allegato 2 "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di ripartizione delle spese di funzionamento dell'AGIR", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota della Regione Abruzzo prot. 109267 del 17/04/2014, con cui è stato trasmesso al Comune di Arielli lo "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", ai fini dell'approvazione da parte dello stesso, entro il termine perentorio di 30 giorni, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 2 della L.R. n.36/2013;

ATTESO che il Comune di Arielli non ha provveduto ad approvare nei termini lo schema di Convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 2, della L.R. 36/2013, ai sensi del quale "Il Commissario Unico Straordinario invia ai comuni dell'ATO Abruzzo la convenzione di cui al comma 1, lett. d), che è approvata in conformità al testo inviato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento. In caso di inerzia del comune interessato, il Commissario Unico Straordinario è autorizzato ad attivare i poteri sostitutivi, in particolare per: a) l'approvazione della convenzione e dello statuto dell'AGIR; b) la sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'AGIR di cui all'articolo 4 [...]";

RICHIAMATA la Circolare "Indirizzi interpretativi in fase di prima interpretazione della L.R. n. 36/2013", approvata con D.G.R. n. 774 del 26 novembre 2014, nella quale sono state affrontate molte problematiche e criticità sollevate dagli EE.LL. in ordine all'approvazione dello schema di convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. 873 del 3 novembre 2015 con la quale si è provveduto a dettare indirizzi in ordine all'applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti agli obblighi di cui sopra, individuati nella stessa delibera, tra cui rientra il Comune di Arielli;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. RA/26789 del 5 febbraio 2016, il Commissario Unico Straordinario A.G.I.R. ha provveduto all'avvio del procedimento ex art. 3, comma 2, della L.R. n. 36/2013, per la nomina di un Commissario "ad acta" ai fini dell'approvazione dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)", precisando che, qualora anteriormente alla nomina del Commissario ad acta, si fosse proceduto all'approvazione dell'atto in questione, la procedura sarebbe stata archiviata;

RILEVATO che, a seguito del suddetto procedimento, il Comune di Arielli non risulta aver provveduto all'adozione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1°, né risulta aver inviato alcun riscontro in merito

al Commissario Unico Straordinario A.G.I.R. né al Servizio Gestione Rifiuti;

RICHIAMATI, a tale proposito, i principi giurisprudenziali in ordine ai presupposti sostanziali e procedurali alla base dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali, secondo cui (Corte Cost. sent. n. 70/2004; Ord. n. 53 del 2003; sent. n. 313 del 2003; sent. n. 338 del 1989):

- le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi devono essere previste e disciplinate dalla legge, che deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali;
- la sostituzione può essere prevista solo per il compimento di atti o attività la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi di livello superiore alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo;
- il potere sostitutivo deve essere esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo, a causa dell'attitudine dell'intervento ad incidere sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito;
- la legge predisponga congrue garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione, tali per cui l'ente sostituito sia messo in grado di interloquire e di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento;

RILEVATO che la procedura prevista ed attuata in base all'art. 3 della L.R. n. 36/2013 rispetta i presupposti e limiti previsti dall'ordinamento per l'esercizio di poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali e che la L.R. n. 36/2013 si iscrive in un quadro normativo nazionale, principalmente dettato dall'art.3-bis della L. n. 148/2011 e ribadito dall'art. 19, comma 1, lett.d), della L. n. 124/2015, che pone per le Regioni l'obbligo di organizzazione delle funzioni relativi ai servizi pubblici a rilevanza economica in ambiti territoriali ottimali, quantomeno di estensione provinciale;

RITENUTO, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. n. 36/2013, di conferire l'incarico di Commissario "ad acta" per l'approvazione dello "Schema di

Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" per il Comune di Arielli, al Dott. Piergiorgio Tittarelli nella sua qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in base al sopraccitato DPGR n. 3 del 12.01.2016;

STABILITO che l'incarico di cui al presente atto viene conferito a titolo gratuito ed ha una durata limitata all'approvazione da parte del Comune di Arielli dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", e relativa trasmissione al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., pubblicato nella G.U. 28.09.2000, n. 227, S.O.;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., pubblicata nella G.U. 18.08.1990, n. 192;

VISTO altresì il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", in attuazione della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC026 - ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

Per tutto quanto sopra esposto e di seguito integralmente richiamato

DECRETA

1. **di nominare** il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario “ad acta” per l’approvazione dello “Schema di Convenzione A.G.I.R.” e del relativo Allegato 1A “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR” per il Comune di Arielli;
2. **di stabilire** che l’incarico di cui al punto 1 viene conferito a titolo gratuito, senza oneri aggiuntivi per il Comune di Arielli;
3. **di stabilire** che l’incarico di cui al punto 1 ha una durata limitata all’approvazione da parte del Comune di Arielli dello “Schema di convenzione dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)” comprensivo dell’Allegato 1A “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR”, e relativa trasmissione di tale atto al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;
4. **di disporre** che il presente Decreto sia notificato, da parte della Struttura regionale proponente, al Dott. Piergiorgio Tittarelli;
5. **di disporre** altresì, che il presente Decreto sia inviato, a cura del Servizio Gestione Rifiuti, al Comune di Arielli, per opportuna conoscenza;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo, anche in ottemperanza agli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso

DECRETO 10.05.2016, n. 50

Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR - Comune di Castellafiume.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo promuove politiche ambientali nel settore della gestione integrata dei rifiuti conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e

nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio “chi inquina paga”; a tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

VISTA la L.R. 21.10.2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)” che prevede una nuova governance nelle gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani, pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013;

RICHIAMATI:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;
- il Dlgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed in particolare l’art. 200 “Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” che prevede che: “[omissis] .. 1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, ... omissis”;
- la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”;
- l’art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. avente per oggetto: “Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, testo vigente;

- la L. n. 148/2011, art. 3-bis "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali";
- la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche", che, all'art. 19 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale", primo comma, lett. d), prevede la "Definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.), art. 37, comma 5, a tenore del quale "[...] In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore[...]";

RICHIAMATA la DGR n. 925 del 09.12.2013 recante: "L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività";

VISTO il DPGR n. 3 del 12.01.2016 con cui è stato nominato il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in attuazione del suddetto art. 3 e degli indirizzi dettati con DGR n. 925 del 09.12.2013 "L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività";

CONSIDERATO che l'art. 3 della L.R. 36/2013, prevede, tra l'altro, al comma 1, lett. d) ed e), che il Commissario Unico Straordinario, ai fini della costituzione dell'AGIR, elabori:

- lo "Schema di Convenzione" dell'AGIR di cui all'art. 4 della L.R. 36/2013, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), di cui alla L.R. 11.12.2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali), da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;

- lo "Schema di Statuto" contenente le norme di funzionamento dell'AGIR di cui all'art. 4 della L.R. 36/2013, da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;

VISTE le D.G.R. n°247 e 248 del 07/04/2014 con cui si è provveduto ad approvare rispettivamente:

- lo "Schema di Convenzione" dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) della L.R. 36/2013, corredato dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- lo "Schema di Statuto" dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), corredato dell'Allegato 1 "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" e l'Allegato 2 "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di ripartizione delle spese di funzionamento dell'AGIR", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota della Regione Abruzzo prot. 109267 del 17/04/2014, con cui è stato trasmesso al Comune di Castellafiume i lo "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", ai fini dell'approvazione da parte dello stesso, entro il termine perentorio di 30 giorni, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 2 della L.R. n.36/2013;

ATTESO che il Comune di Castellafiume non ha provveduto ad approvare nei termini lo schema di Convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 2, della L.R. 36/2013, ai sensi del quale "Il Commissario Unico Straordinario invia ai comuni dell'ATO Abruzzo la convenzione di cui al comma 1, lett. d), che è approvata in conformità al testo inviato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento. In caso di inerzia del comune interessato, il Commissario Unico

Straordinario è autorizzato ad attivare i poteri sostitutivi, in particolare per: a) l'approvazione della convenzione e dello statuto dell'AGIR; b) la sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'AGIR di cui all'articolo 4 [...]"

RICHIAMATA la Circolare "Indirizzi interpretativi in fase di prima interpretazione della L.R. n. 36/2013", approvata con D.G.R. n. 774 del 26 novembre 2014, nella quale sono state affrontate molte problematiche e criticità sollevate dagli EE.LL. in ordine all'approvazione dello schema di convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. 873 del 3 novembre 2015 con la quale si è provveduto a dettare indirizzi in ordine all'applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti agli obblighi di cui sopra, individuati nella stessa delibera, tra cui rientra il Comune di Castellafiume;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. RA/26459 del 5 febbraio 2016, il Commissario Unico Straordinario A.G.I.R. ha provveduto all'avvio del procedimento ex art. 3, comma 2, della L.R. n. 36/2013, per la nomina di un Commissario "ad acta" ai fini dell'approvazione dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)", precisando che, qualora anteriormente alla nomina del Commissario ad acta, si fosse proceduto all'approvazione dell'atto in questione, la procedura sarebbe stata archiviata;

RILEVATO che, a seguito del suddetto procedimento, il Comune di Castellafiume non risulta aver provveduto all'adozione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1°, né risulta aver inviato alcun riscontro in merito al Commissario Unico Straordinario A.G.I.R. né al Servizio Gestione Rifiuti;

RICHIAMATI, a tale proposito, i principi giurisprudenziali in ordine ai presupposti sostanziali e procedurali alla base dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali, secondo cui (Corte Cost. sent. n. 70/2004; Ord. n. 53 del 2003; sent. n. 313 del 2003; sent. n. 338 del 1989):

- le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi devono essere previste e disciplinate dalla legge, che deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali;
- la sostituzione può essere prevista solo per il compimento di atti o attività la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi di livello superiore alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo;
- il potere sostitutivo deve essere esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo, a causa dell'attitudine dell'intervento ad incidere sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito;
- la legge predisponga congrue garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione, tali per cui l'ente sostituito sia messo in grado di interloquire e di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento;

RILEVATO che la procedura prevista ed attuata in base all'art. 3 della L.R. n. 36/2013 rispetta i presupposti e limiti previsti dall'ordinamento per l'esercizio di poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali e che la L.R. n. 36/2013 si iscrive in un quadro normativo nazionale, principalmente dettato dall'art.3-bis della L. n. 148/2011 e ribadito dall'art. 19, comma 1, lett.d), della L. n. 124/2015, che pone per le Regioni l'obbligo di organizzazione delle funzioni relativi ai servizi pubblici a rilevanza economica in ambiti territoriali ottimali, quantomeno di estensione provinciale;

RITENUTO, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. n. 36/2013, di conferire l'incarico di Commissario "ad acta" per l'approvazione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" per il Comune di Castellafiume, al Dott. Piernigorgio Tittarelli nella sua qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in base al sopraccitato DPGR n. 3 del 12.01.2016;

STABILITO che l'incarico di cui al presente atto viene conferito a titolo gratuito ed ha una durata limitata all'approvazione da parte del

Comune di Castellafiume dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", e relativa trasmissione al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., pubblicato nella G.U. 28.09.2000, n. 227, S.O.;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., pubblicata nella G.U. 18.08.1990, n. 192;

VISTO altresì il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", in attuazione della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC026 - ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

Per tutto quanto sopra esposto e di seguito integralmente richiamato

DECRETA

1. **di nominare** il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario "ad acta" per l'approvazione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" per il Comune di Castellafiume;
2. **di stabilire** che l'incarico di cui al punto 1 viene conferito a titolo gratuito, senza

oneri aggiuntivi per il Comune di Castellafiume;

3. **di stabilire** che l'incarico di cui al punto 1 ha una durata limitata all'approvazione da parte del Comune di Castellafiume dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", e relativa trasmissione di tale atto al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;
4. **di disporre** che il presente Decreto sia notificato, da parte della Struttura regionale proponente, al Dott. Piergiorgio Tittarelli;
5. **di disporre** altresì, che il presente Decreto sia inviato, a cura del Servizio Gestione Rifiuti, al Comune di Castellafiume, per opportuna conoscenza;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo, anche in ottemperanza agli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

DECRETO 10.05.2016, n. 51

Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR - Comune di Celano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo promuove politiche ambientali nel settore della gestione integrata dei rifiuti conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga"; a tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

VISTA la L.R. 21.10.2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)” che prevede una nuova governance nella gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani, pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013;

RICHIAMATI:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;
- il Dlgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed in particolare l’art. 200 “Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” che prevede che: “[omissis] .. 1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, ... omissis”;
- la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”;
- l’art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. avente per oggetto: “Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, testo vigente;
- la L. n. 148/2011, art. 3-bis “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali”;
- la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”, che, all’art. 19 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di

interesse economico generale”, primo comma, lett. d), prevede la “Definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l’organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;

- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.), art. 37, comma 5, a tenore del quale “[...] In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l’ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l’ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore[...]”;

RICHIAMATA la DGR n. 925 del 09.12.2013 recante: “L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività”;

VISTO il DPGR n. 3 del 12.01.2016 con cui è stato nominato il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in attuazione del suddetto art. 3 e degli indirizzi dettati con DGR n. 925 del 09.12.2013 “L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività”;

CONSIDERATO che l’art. 3 della L.R. 36/2013, prevede, tra l’altro, al comma 1, lett. d) ed e), che il Commissario Unico Straordinario, ai fini della costituzione dell’AGIR, elabori:

- lo “Schema di Convenzione” dell’AGIR di cui all’art. 4 della L.R. 36/2013, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), di cui alla L.R. 11.12.2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali), da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;
- lo “Schema di Statuto” contenente le norme di funzionamento dell’AGIR di cui all’art. 4 della L.R. 36/2013, da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;

VISTE le D.G.R. n°247 e 248 del 07/04/2014 con cui si è provveduto ad approvare rispettivamente:

- lo "Schema di Convenzione" dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) della L.R. 36/2013, corredato dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- lo "Schema di Statuto" dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), corredato dell'Allegato 1 "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" e l'Allegato 2 "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di ripartizione delle spese di funzionamento dell'AGIR", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota della Regione Abruzzo prot. 109267 del 17/04/2014, con cui è stato trasmesso al Comune Di Celano lo "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", ai fini dell'approvazione da parte dello stesso, entro il termine perentorio di 30 giorni, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 2 della L.R. n.36/2013;

ATTESO che il Comune di Celano non ha provveduto ad approvare nei termini lo schema di Convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 2, della L.R. 36/2013, ai sensi del quale "Il Commissario Unico Straordinario invia ai comuni dell'ATO Abruzzo la convenzione di cui al comma 1, lett. d), che è approvata in conformità al testo inviato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento. In caso di inerzia del comune interessato, il Commissario Unico Straordinario è autorizzato ad attivare i poteri sostitutivi, in particolare per: a) l'approvazione della convenzione e dello statuto dell'AGIR; b) la sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'AGIR di cui all'articolo 4 [...].";

RICHIAMATA la Circolare "Indirizzi interpretativi in fase di prima interpretazione della L.R. n. 36/2013", approvata con D.G.R. n. 774 del 26 novembre 2014, nella quale sono

state affrontate molte problematiche e criticità sollevate dagli EE.LL. in ordine all'approvazione dello schema di convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. 873 del 3 novembre 2015 con la quale si è provveduto a dettare indirizzi in ordine all'applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti agli obblighi di cui sopra, individuati nella stessa delibera, tra cui rientra il Comune di Celano;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. RA/26511 del 5 febbraio 2016, il Commissario Unico Straordinario A.G.I.R. ha provveduto all'avvio del procedimento ex art. 3, comma 2, della L.R. n. 36/2013, per la nomina di un Commissario "ad acta" ai fini dell'approvazione dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)", precisando che, qualora anteriormente alla nomina del Commissario ad acta, si fosse proceduto all'approvazione dell'atto in questione, la procedura sarebbe stata archiviata;

RILEVATO che, a seguito del suddetto procedimento, il Comune di Celano non risulta aver provveduto all'adozione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1°, né risulta aver inviato alcun riscontro in merito al Commissario Unico Straordinario A.G.I.R. né al Servizio Gestione Rifiuti;

RICHIAMATI, a tale proposito, i principi giurisprudenziali in ordine ai presupposti sostanziali e procedurali alla base dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali, secondo cui (Corte Cost. sent. n. 70/2004; Ord. n. 53 del 2003; sent. n. 313 del 2003; sent. n. 338 del 1989):

- le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi devono essere previste e disciplinate dalla legge, che deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali;
- la sostituzione può essere prevista solo per il compimento di atti o attività la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi di livello superiore alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo;
- il potere sostitutivo deve essere esercitato da un organo di governo della

Regione o sulla base di una decisione di questo, a causa dell'attitudine dell'intervento ad incidere sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito;

- la legge predisponga congrue garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione, tali per cui l'ente sostituito sia messo in grado di interloquire e di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento;

RILEVATO che la procedura prevista ed attuata in base all'art. 3 della L.R. n. 36/2013 rispetta i presupposti e limiti previsti dall'ordinamento per l'esercizio di poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali e che la L.R. n. 36/2013 si iscrive in un quadro normativo nazionale, principalmente dettato dall'art.3-bis della L. n. 148/2011 e ribadito dall'art. 19, comma 1, lett.d), della L. n. 124/2015, che pone per le Regioni l'obbligo di organizzazione delle funzioni relativi ai servizi pubblici a rilevanza economica in ambiti territoriali ottimali, quantomeno di estensione provinciale;

RITENUTO, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. n. 36/2013, di conferire l'incarico di Commissario "ad acta" per l'approvazione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" per il Comune di Celano, al Dott. Piergiorgio Tittarelli nella sua qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in base al sopraccitato DPGR n. 3 del 12.01.2016;

STABILITO che l'incarico di cui al presente atto viene conferito a titolo gratuito ed ha una durata limitata all'approvazione da parte del Comune di Celano dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", e relativa trasmissione al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali" e s.m.i., pubblicato nella G.U. 28.09.2000, n. 227, S.O.;

- la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., pubblicata nella G.U. 18.08.1990, n. 192;

VISTO altresì il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", in attuazione della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC026 - ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

Per tutto quanto sopra esposto e di seguito integralmente richiamato

DECRETA

1. **di nominare** il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario "ad acta" per l'approvazione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" per il Comune di Celano;
2. **di stabilire** che l'incarico di cui al punto 1 viene conferito a titolo gratuito, senza oneri aggiuntivi per il Comune di Celano;
3. **di stabilire** che l'incarico di cui al punto 1 ha una durata limitata all'approvazione da parte del Comune di Celano dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", e relativa trasmissione di tale atto al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;

4. **di disporre** che il presente Decreto sia notificato, da parte della Struttura regionale proponente, al Dott. Piergiorgio Tittarelli;
5. **di disporre** altresì, che il presente Decreto sia inviato, a cura del Servizio Gestione Rifiuti, al Comune di Celano, per opportuna conoscenza;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo, anche in ottemperanza agli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

DECRETO 10.05.2016, n. 52

Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR .- Comune di Frisa.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo promuove politiche ambientali nel settore della gestione integrata dei rifiuti conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga"; a tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

VISTA la L.R. 21.10.2013, n. 36 "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)" che prevede una nuova governance nella gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani, pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013;

RICHIAMATI:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea

- 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;
- il Dlgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "Norme in materia ambientale", che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" ed in particolare l'art. 200 "Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" che prevede che: "[omissis] .. 1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, ... omissis";
- la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 "Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti";
- l'art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. avente per oggetto: "Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", testo vigente;
- la L. n. 148/2011, art. 3-bis "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali";
- la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche", che, all'art. 19 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale", primo comma, lett. d), prevede la "Definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.), art. 37, comma 5, a tenore del quale "[...] In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di

committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore[...];

RICHIAMATA la DGR n. 925 del 09.12.2013 recante: "L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività";

VISTO il DPGR n. 3 del 12.01.2016 con cui è stato nominato il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in attuazione del suddetto art. 3 e degli indirizzi dettati con DGR n. 925 del 09.12.2013 "L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività";

CONSIDERATO che l'art. 3 della L.R. 36/2013, prevede, tra l'altro, al comma 1, lett. d) ed e), che il Commissario Unico Straordinario, ai fini della costituzione dell'AGIR, elabori:

- lo "Schema di Convenzione" dell'AGIR di cui all'art. 4 della L.R. 36/2013, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), di cui alla L.R. 11.12.2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali), da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;
- lo "Schema di Statuto" contenente le norme di funzionamento dell'AGIR di cui all'art. 4 della L.R. 36/2013, da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;

VISTE le D.G.R. n°247 e 248 del 07/04/2014 con cui si è provveduto ad approvare rispettivamente:

- lo "Schema di Convenzione" dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) della L.R. 36/2013, corredato dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- lo "Schema di Statuto" dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), corredato dell'Allegato 1 "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di

rappresentanza dei Comuni nell'AGIR " e l'Allegato 2 "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di ripartizione delle spese di funzionamento dell'AGIR", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota della Regione Abruzzo prot. 109267 del 17/04/2014, con cui è stato trasmesso al Comune di Frisa lo "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", ai fini dell'approvazione da parte dello stesso, entro il termine perentorio di 30 giorni, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 2 della L.R. n.36/2013;

ATTESO che il Comune di Frisa non ha provveduto ad approvare nei termini lo schema di Convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 2, della L.R. 36/2013, ai sensi del quale "Il Commissario Unico Straordinario invia ai comuni dell'ATO Abruzzo la convenzione di cui al comma 1, lett. d), che è approvata in conformità al testo inviato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento. In caso di inerzia del comune interessato, il Commissario Unico Straordinario è autorizzato ad attivare i poteri sostitutivi, in particolare per: a) l'approvazione della convenzione e dello statuto dell'AGIR; b) la sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'AGIR di cui all'articolo 4 [...];

RICHIAMATA la Circolare "Indirizzi interpretativi in fase di prima interpretazione della L.R. n. 36/2013", approvata con D.G.R. n. 774 del 26 novembre 2014, nella quale sono state affrontate molte problematiche e criticità sollevate dagli EE.LL. in ordine all'approvazione dello schema di convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. 873 del 3 novembre 2015 con la quale si è provveduto a dettare indirizzi in ordine all'applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti agli obblighi di cui sopra, individuati nella stessa delibera, tra cui rientra il Comune di Frisa;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. RA/26672 del 5 febbraio 2016, il Commissario Unico Straordinario A.G.I.R. ha provveduto all'avvio del procedimento ex art. 3, comma 2, della L.R. n. 36/2013, per la nomina di un Commissario "ad acta" ai fini dell'approvazione dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)", precisando che, qualora anteriormente alla nomina del Commissario ad acta, si fosse proceduto all'approvazione dell'atto in questione, la procedura sarebbe stata archiviata;

RILEVATO che, a seguito del suddetto procedimento, il Comune di Frisa non risulta aver provveduto all'adozione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1°, né risulta aver inviato alcun riscontro in merito al Commissario Unico Straordinario A.G.I.R. né al Servizio Gestione Rifiuti;

RICHIAMATI, a tale proposito, i principi giurisprudenziali in ordine ai presupposti sostanziali e procedurali alla base dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali, secondo cui (Corte Cost. sent. n. 70/2004; Ord. n. 53 del 2003; sent. n. 313 del 2003; sent. n. 338 del 1989):

- le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi devono essere previste e disciplinate dalla legge, che deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali;
- la sostituzione può essere prevista solo per il compimento di atti o attività la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi di livello superiore alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo;
- il potere sostitutivo deve essere esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo, a causa dell'attitudine dell'intervento ad incidere sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito;
- la legge predisponga congrue garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione, tali per cui l'ente sostituito sia messo in grado di interloquire e di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento;

RILEVATO che la procedura prevista ed attuata in base all'art. 3 della L.R. n. 36/2013 rispetta i presupposti e limiti previsti dall'ordinamento per l'esercizio di poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali e che la L.R. n. 36/2013 si iscrive in un quadro normativo nazionale, principalmente dettato dall'art.3-bis della L. n. 148/2011 e ribadito dall'art. 19, comma 1, lett.d), della L. n. 124/2015, che pone per le Regioni l'obbligo di organizzazione delle funzioni relativi ai servizi pubblici a rilevanza economica in ambiti territoriali ottimali, quantomeno di estensione provinciale;

RITENUTO, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. n. 36/2013, di conferire l'incarico di Commissario "ad acta" per l'approvazione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" per il Comune di Frisa, al Dott. Piergiorgio Tittarelli nella sua qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in base al sopraccitato DPGR n. 3 del 12.01.2016;

STABILITO che l'incarico di cui al presente atto viene conferito a titolo gratuito ed ha una durata limitata all'approvazione da parte del Comune di Frisa dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", e relativa trasmissione al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., pubblicato nella G.U. 28.09.2000, n. 227, S.O.;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., pubblicata nella G.U. 18.08.1990, n. 192;

VISTO altresì il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.

190”, in attuazione della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – DPC026 - ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

Per tutto quanto sopra esposto e di seguito integralmente richiamato

DECRETA

1. **di nominare** il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario “ad acta” per l’approvazione dello “Schema di Convenzione A.G.I.R.” e del relativo Allegato 1A “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR” per il Comune di Frisa,
2. **di stabilire** che l’incarico di cui al punto 1 viene conferito a titolo gratuito, senza oneri aggiuntivi per il Comune di Frisa;
3. **di stabilire** che l’incarico di cui al punto 1 ha una durata limitata all’approvazione da parte del Comune di Frisa dello “Schema di convenzione dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)” comprensivo dell’Allegato 1A “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR”, e relativa trasmissione di tale atto al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;
4. **di disporre** che il presente Decreto sia notificato, da parte della Struttura regionale proponente, al Dott. Piergiorgio Tittarelli;
5. **di disporre** altresì, che il presente Decreto sia inviato, a cura del Servizio Gestione Rifiuti, al Comune di Frisa, per opportuna conoscenza;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

(B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo, anche in ottemperanza agli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

DECRETO 10.05.2016, n. 53

Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR - Comune di Guilmi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo promuove politiche ambientali nel settore della gestione integrata dei rifiuti conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio “chi inquina paga”; a tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

VISTA la L.R. 21.10.2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)” che prevede una nuova governance nelle gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani, pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013;

RICHIAMATI:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;
- il D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed in particolare l’art. 200 “Organizzazione

territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” che prevede che: “[omissis] .. 1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, ... omissis”;

- la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”;
- l’art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. avente per oggetto: “Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, testo vigente;
- la L. n. 148/2011, art. 3-bis “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali”;
- la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”, che, all’art. 19 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale”, primo comma, lett. d), prevede la “Definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l’organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.), art. 37, comma 5, a tenore del quale “[...] In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l’ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l’ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore[...];”

RICHIAMATA la DGR n. 925 del 09.12.2013 recante: “L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività”;

VISTO il DPGR n. 3 del 12.01.2016 con cui è stato nominato il Dott. Piergiorgio Tittarelli in

qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in attuazione del suddetto art. 3 e degli indirizzi dettati con DGR n. 925 del 09.12.2013 “L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività”;

CONSIDERATO che l’art. 3 della L.R. 36/2013, prevede, tra l’altro, al comma 1, lett. d) ed e), che il Commissario Unico Straordinario, ai fini della costituzione dell’AGIR, elabori:

- lo “Schema di Convenzione” dell’AGIR di cui all’art. 4 della L.R. 36/2013, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), di cui alla L.R. 11.12.2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali), da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;
- lo “Schema di Statuto” contenente le norme di funzionamento dell’AGIR di cui all’art. 4 della L.R. 36/2013, da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;

VISTE le D.G.R. n°247 e 248 del 07/04/2014 con cui si è provveduto ad approvare rispettivamente:

- lo “Schema di Convenzione” dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) della L.R. 36/2013, corredato dell’Allegato 1A “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR”, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- lo “Schema di Statuto” dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), corredato dell’Allegato 1 “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR “ e l’Allegato 2 “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di ripartizione delle spese di funzionamento dell’AGIR”, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota della Regione Abruzzo prot. 109267 del 17/04/2014, con cui è stato trasmesso al Comune di Guimi lo “Schema di convenzione dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)”

comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", ai fini dell'approvazione da parte dello stesso, entro il termine perentorio di 30 giorni, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 2 della L.R. n.36/2013;

ATTESO che il Comune di Guilmi non ha provveduto ad approvare nei termini lo schema di Convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 2, della L.R. 36/2013, ai sensi del quale "Il Commissario Unico Straordinario invia ai comuni dell'ATO Abruzzo la convenzione di cui al comma 1, lett. d), che è approvata in conformità al testo inviato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento. In caso di inerzia del comune interessato, il Commissario Unico Straordinario è autorizzato ad attivare i poteri sostitutivi, in particolare per: a) l'approvazione della convenzione e dello statuto dell'AGIR; b) la sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'AGIR di cui all'articolo 4 [...]";

RICHIAMATA la Circolare "Indirizzi interpretativi in fase di prima interpretazione della L.R. n. 36/2013", approvata con D.G.R. n. 774 del 26 novembre 2014, nella quale sono state affrontate molte problematiche e criticità sollevate dagli EE.LL. in ordine all'approvazione dello schema di convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. 873 del 3 novembre 2015 con la quale si è provveduto a dettare indirizzi in ordine all'applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti agli obblighi di cui sopra, individuati nella stessa delibera, tra cui rientra il Comune di Guilmi;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. RA/26692 del 5 febbraio 2016, il Commissario Unico Straordinario A.G.I.R. ha provveduto all'avvio del procedimento ex art. 3, comma 2, della L.R. n. 36/2013, per la nomina di un Commissario "ad acta" ai fini dell'approvazione dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)", precisando che, qualora anteriormente alla nomina del Commissario ad acta, si fosse proceduto all'approvazione dell'atto in

questione, la procedura sarebbe stata archiviata;

RILEVATO che, a seguito del suddetto procedimento, il Comune di Guilmi non risulta aver provveduto all'adozione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1°, né risulta aver inviato alcun riscontro in merito al Commissario Unico Straordinario A.G.I.R. né al Servizio Gestione Rifiuti;

RICHIAMATI, a tale proposito, i principi giurisprudenziali in ordine ai presupposti sostanziali e procedurali alla base dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali, secondo cui (Corte Cost. sent. n. 70/2004; Ord. n. 53 del 2003; sent. n. 313 del 2003; sent. n. 338 del 1989):

- le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi devono essere previste e disciplinate dalla legge, che deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali;
- la sostituzione può essere prevista solo per il compimento di atti o attività la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi di livello superiore alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo;
- il potere sostitutivo deve essere esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo, a causa dell'attitudine dell'intervento ad incidere sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito;
- la legge predisponga congrue garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione, tali per cui l'ente sostituito sia messo in grado di interloquire e di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento;

RILEVATO che la procedura prevista ed attuata in base all'art. 3 della L.R. n. 36/2013 rispetta i presupposti e limiti previsti dall'ordinamento per l'esercizio di poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali e che la L.R. n. 36/2013 si iscrive in un quadro normativo nazionale, principalmente dettato dall'art.3-bis della L. n. 148/2011 e ribadito dall'art. 19, comma 1, lett.d), della L. n. 124/2015, che pone per le Regioni l'obbligo di organizzazione delle

funzioni relativi ai servizi pubblici a rilevanza economica in ambiti territoriali ottimali, quantomeno di estensione provinciale;

RITENUTO, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. n. 36/2013, di conferire l'incarico di Commissario "ad acta" per l'approvazione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" per il Comune di Guilmi, al Dott. Piergiorgio Tittarelli nella sua qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in base al sopraccitato DPGR n. 3 del 12.01.2016;

STABILITO che l'incarico di cui al presente atto viene conferito a titolo gratuito ed ha una durata limitata all'approvazione da parte del Comune di Guilmi dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", e relativa trasmissione al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., pubblicato nella G.U. 28.09.2000, n. 227, S.O.;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., pubblicata nella G.U. 18.08.1990, n. 192;

VISTO altresì il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", in attuazione della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC026 - ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità

tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

Per tutto quanto sopra esposto e di seguito integralmente richiamato

DECRETA

1. **di nominare** il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario "ad acta" per l'approvazione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" per il Comune di Guilmi;
2. **di stabilire** che l'incarico di cui al punto 1 viene conferito a titolo gratuito, senza oneri aggiuntivi per il Comune di Guilmi;
3. **di stabilire** che l'incarico di cui al punto 1 ha una durata limitata all'approvazione da parte del Comune di Guilmi dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", e relativa trasmissione di tale atto al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;
4. **di disporre** che il presente Decreto sia notificato, da parte della Struttura regionale proponente, al Dott. Piergiorgio Tittarelli;
5. **di disporre** altresì, che il presente Decreto sia inviato, a cura del Servizio Gestione Rifiuti, al Comune di Guilmi, per opportuna conoscenza;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo, anche in ottemperanza agli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

DECRETO 10.05.2016, n. 54

Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR - Comune di Lama dei Peligni.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo promuove politiche ambientali nel settore della gestione integrata dei rifiuti conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga"; a tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

VISTA la L.R. 21.10.2013, n. 36 "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)" che prevede una nuova governance nella gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani, pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013;

RICHIAMATI:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;
- il Dlgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "Norme in materia ambientale", che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" ed in particolare l'art. 200 "Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" che prevede che: "[omissis] .. 1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, ... omissis";
- la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 "Testo unico in

materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti";

- l'art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. avente per oggetto: "Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", testo vigente;
- la L. n. 148/2011, art. 3-bis "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali";
- la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche", che, all'art. 19 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale", primo comma, lett. d), prevede la "Definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.), art. 37, comma 5, a tenore del quale "[...] In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore[...];"

RICHIAMATA la DGR n. 925 del 09.12.2013 recante: "L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività";

VISTO il DPGR n. 3 del 12.01.2016 con cui è stato nominato il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in attuazione del suddetto art. 3 e degli indirizzi dettati con DGR n. 925 del 09.12.2013 "L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività";

CONSIDERATO che l'art. 3 della L.R. 36/2013, prevede, tra l'altro, al comma 1, lett. d) ed e), che il Commissario Unico Straordinario, ai fini della costituzione dell'AGIR, elabori:

- lo "Schema di Convenzione" dell'AGIR di cui all'art. 4 della L.R. 36/2013, previo

parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), di cui alla L.R. 11.12.2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali), da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;

- lo "Schema di Statuto" contenente le norme di funzionamento dell'AGIR di cui all'art. 4 della L.R. 36/2013, da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;

VISTE le D.G.R. n°247 e 248 del 07/04/2014 con cui si è provveduto ad approvare rispettivamente:

- lo "Schema di Convenzione" dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) della L.R. 36/2013, corredato dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- lo "Schema di Statuto" dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), corredato dell'Allegato 1 "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" e l'Allegato 2 "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di ripartizione delle spese di funzionamento dell'AGIR", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota della Regione Abruzzo prot. 109267 del 17/04/2014, con cui è stato trasmesso al Comune di Lama dei Peligni lo "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", ai fini dell'approvazione da parte dello stesso, entro il termine perentorio di 30 giorni, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 2 della L.R. n.36/2013;

ATTESO che il Comune di Lama dei Peligni non ha provveduto ad approvare nei termini lo schema di Convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 2, della L.R. 36/2013, ai sensi del quale "Il Commissario Unico Straordinario invia ai comuni dell'ATO Abruzzo la convenzione di cui al comma 1, lett. d), che è approvata in conformità al testo inviato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento. In caso di inerzia del comune interessato, il Commissario Unico Straordinario è autorizzato ad attivare i poteri sostitutivi, in particolare per: a) l'approvazione della convenzione e dello statuto dell'AGIR; b) la sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'AGIR di cui all'articolo 4 [...]";

RICHIAMATA la Circolare "Indirizzi interpretativi in fase di prima interpretazione della L.R. n. 36/2013", approvata con D.G.R. n. 774 del 26 novembre 2014, nella quale sono state affrontate molte problematiche e criticità sollevate dagli EE.LL. in ordine all'approvazione dello schema di convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. 873 del 3 novembre 2015 con la quale si è provveduto a dettare indirizzi in ordine all'applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti agli obblighi di cui sopra, individuati nella stessa delibera, tra cui rientra il Comune di Lama dei Peligni;

CONSIDERATO che con nota Prot.n. RA/26808 del 5 febbraio 2016, il Commissario Unico Straordinario A.G.I.R. ha provveduto all'avvio del procedimento ex art. 3, comma 2, della L.R. n. 36/2013, per la nomina di un Commissario "ad acta" ai fini dell'approvazione dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)", precisando che, qualora anteriormente alla nomina del Commissario ad acta, si fosse proceduto all'approvazione dell'atto in questione, la procedura sarebbe stata archiviata;

RILEVATO che, a seguito del suddetto procedimento, il Comune di Lama dei Peligni non risulta aver provveduto all'adozione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1°, né risulta aver inviato alcun riscontro in merito al Commissario Unico Straordinario A.G.I.R. né al Servizio Gestione Rifiuti;

RICHIAMATI, a tale proposito, i principi giurisprudenziali in ordine ai presupposti sostanziali e procedurali alla base dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali, secondo cui (Corte Cost. sent. n. 70/2004; Ord. n. 53 del 2003; sent. n. 313 del 2003; sent. n. 338 del 1989):

- le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi devono essere previste e disciplinate dalla legge, che deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali;
- la sostituzione può essere prevista solo per il compimento di atti o attività la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi di livello superiore alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo;
- il potere sostitutivo deve essere esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo, a causa dell'attitudine dell'intervento ad incidere sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito;
- la legge predisponga congrue garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione, tali per cui l'ente sostituito sia messo in grado di interloquire e di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento;

RILEVATO che la procedura prevista ed attuata in base all'art. 3 della L.R. n. 36/2013 rispetta i presupposti e limiti previsti dall'ordinamento per l'esercizio di poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali e che la L.R. n. 36/2013 si iscrive in un quadro normativo nazionale, principalmente dettato dall'art.3-bis della L. n. 148/2011 e ribadito dall'art. 19, comma 1, lett.d), della L. n. 124/2015, che pone per le Regioni l'obbligo di organizzazione delle funzioni relativi ai servizi pubblici a rilevanza economica in ambiti territoriali ottimali, quantomeno di estensione provinciale;

RITENUTO, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. n. 36/2013, di conferire l'incarico di Commissario "ad acta" per l'approvazione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" per il

Comune di Lama dei Peligni, al Dott. Piergiorgio Tittarelli nella sua qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in base al sopraccitato DPGR n. 3 del 12.01.2016;

STABILITO che l'incarico di cui al presente atto viene conferito a titolo gratuito ed ha una durata limitata all'approvazione da parte del Comune di Lama dei Peligni dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", e relativa trasmissione al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., pubblicato nella G.U. 28.09.2000, n. 227, S.O.;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., pubblicata nella G.U. 18.08.1990, n. 192;

VISTO altresì il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", in attuazione della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC026 - ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

Per tutto quanto sopra esposto e di seguito integralmente richiamato

DECRETA

1. **di nominare** il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario "ad acta" per l'approvazione dello "Schema di

Convenzione A.G.I.R.” e del relativo Allegato 1A “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR” per il Comune di Lama dei Peligni;

2. **di stabilire** che l’incarico di cui al punto 1 viene conferito a titolo gratuito, senza oneri aggiuntivi per il Comune di Lama dei Peligni;
3. **di stabilire** che l’incarico di cui al punto 1 ha una durata limitata all’approvazione da parte del Comune di Lama dei Peligni dello “Schema di convenzione dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)” comprensivo dell’Allegato 1A “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR”, e relativa trasmissione di tale atto al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;
4. **di disporre** che il presente Decreto sia notificato, da parte della Struttura regionale proponente, al Dott. Piergiorgio Tittarelli;
5. **di disporre** altresì, che il presente Decreto sia inviato, a cura del Servizio Gestione Rifiuti, al Comune di Lama dei Peligni, per opportuna conoscenza;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo, anche in ottemperanza agli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

DECRETO 10.05.2016, n. 55

Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR .- Comune di Rosciano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo promuove politiche ambientali nel settore della gestione integrata dei rifiuti conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio “chi inquina paga”; a tale

fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

VISTA la L.R. 21.10.2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)” che prevede una nuova governance nella gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani, pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013;

RICHIAMATI:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;
- il Dlgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed in particolare l’art. 200 “Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” che prevede che: “[omissis] .. 1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, ... omissis”;
- la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”;
- l’art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. avente per oggetto: “Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, testo vigente;
- la L. n. 148/2011, art. 3-bis “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione

dello svolgimento dei servizi pubblici locali”;

- la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”, che, all’art. 19 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale”, primo comma, lett. d), prevede la “Definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l’organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.), art. 37, comma 5, a tenore del quale “[...] In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l’ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l’ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore[...]”;

RICHIAMATA la DGR n. 925 del 09.12.2013 recante: “L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività”;

VISTO il DPGR n. 3 del 12.01.2016 con cui è stato nominato il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in attuazione del suddetto art. 3 e degli indirizzi dettati con DGR n. 925 del 09.12.2013 “L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività”;

CONSIDERATO che l’art. 3 della L.R. 36/2013, prevede, tra l’altro, al comma 1, lett. d) ed e), che il Commissario Unico Straordinario, ai fini della costituzione dell’AGIR, elabori:

- lo “Schema di Convenzione” dell’AGIR di cui all’art. 4 della L.R. 36/2013, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), di cui alla L.R. 11.12.2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali), da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;
- lo “Schema di Statuto” contenente le norme di funzionamento dell’AGIR di cui all’art. 4 della L.R. 36/2013, da proporre

alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;

VISTE le D.G.R. n°247 e 248 del 07/04/2014 con cui si è provveduto ad approvare rispettivamente:

- lo “Schema di Convenzione” dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) della L.R. 36/2013, corredato dell’Allegato 1A “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR”, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- lo “Schema di Statuto” dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), corredato dell’Allegato 1 “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR “ e l’Allegato 2 “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di ripartizione delle spese di funzionamento dell’AGIR”, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota della Regione Abruzzo prot. 109267 del 17/04/2014, con cui è stato trasmesso al Comune di Rosciano lo “Schema di convenzione dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)” comprensivo dell’Allegato 1A “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR”, ai fini dell’approvazione da parte dello stesso, entro il termine perentorio di 30 giorni, pena l’attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 3, comma 2 della L.R. n.36/2013;

ATTESO che il Comune di Rosciano non ha provveduto ad approvare nei termini lo schema di Convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATO l’art. 3, comma 2, della L.R. 36/2013, ai sensi del quale “Il Commissario Unico Straordinario invia ai comuni dell’ATO Abruzzo la convenzione di cui al comma 1, lett. d), che è approvata in conformità al testo inviato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento. In caso di inerzia del comune interessato, il Commissario Unico Straordinario è autorizzato ad attivare i poteri sostitutivi, in particolare per: a) l’approvazione della convenzione e dello statuto dell’AGIR; b)

la sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'AGIR di cui all'articolo 4 [...];

RICHIAMATA la Circolare "Indirizzi interpretativi in fase di prima interpretazione della L.R. n. 36/2013", approvata con D.G.R. n. 774 del 26 novembre 2014, nella quale sono state affrontate molte problematiche e criticità sollevate dagli EE.LL. in ordine all'approvazione dello schema di convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. 873 del 3 novembre 2015 con la quale si è provveduto a dettare indirizzi in ordine all'applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti agli obblighi di cui sopra, individuati nella stessa delibera, tra cui rientra il Comune di Rosciano;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. RA/26770 del 5 febbraio 2016, il Commissario Unico Straordinario A.G.I.R. ha provveduto all'avvio del procedimento ex art. 3, comma 2, della L.R. n. 36/2013, per la nomina di un Commissario "ad acta" ai fini dell'approvazione dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)", precisando che, qualora anteriormente alla nomina del Commissario ad acta, si fosse proceduto all'approvazione dell'atto in questione, la procedura sarebbe stata archiviata;

RILEVATO che, a seguito del suddetto procedimento, il Comune di Rosciano non risulta aver provveduto all'adozione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1°, né risulta aver inviato alcun riscontro in merito al Commissario Unico Straordinario A.G.I.R. né al Servizio Gestione Rifiuti;

RICHIAMATI, a tale proposito, i principi giurisprudenziali in ordine ai presupposti sostanziali e procedurali alla base dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali, secondo cui (Corte Cost. sent. n. 70/2004; Ord. n. 53 del 2003; sent. n. 313 del 2003; sent. n. 338 del 1989);

- le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi devono essere previste e disciplinate dalla legge, che deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali;

- la sostituzione può essere prevista solo per il compimento di atti o attività la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi di livello superiore alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo;
- il potere sostitutivo deve essere esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo, a causa dell'attitudine dell'intervento ad incidere sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito;
- la legge predisponga congrue garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione, tali per cui l'ente sostituito sia messo in grado di interloquire e di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento;

RILEVATO che la procedura prevista ed attuata in base all'art. 3 della L.R. n. 36/2013 rispetta i presupposti e limiti previsti dall'ordinamento per l'esercizio di poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali e che la L.R. n. 36/2013 si iscrive in un quadro normativo nazionale, principalmente dettato dall'art.3-bis della L. n. 148/2011 e ribadito dall'art. 19, comma 1, lett.d), della L. n. 124/2015, che pone per le Regioni l'obbligo di organizzazione delle funzioni relativi ai servizi pubblici a rilevanza economica in ambiti territoriali ottimali, quantomeno di estensione provinciale;

RITENUTO, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. n. 36/2013, di conferire l'incarico di Commissario "ad acta" per l'approvazione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" per il Comune di Rosciano, al Dott. Piergiorgio Tittarelli nella sua qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in base al sopraccitato DPGR n. 3 del 12.01.2016;

STABILITO che l'incarico di cui al presente atto viene conferito a titolo gratuito ed ha una durata limitata all'approvazione da parte del Comune di Rosciano dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e

metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", e relativa trasmissione al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., pubblicato nella G.U. 28.09.2000, n. 227, S.O.;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., pubblicata nella G.U. 18.08.1990, n. 192;

VISTO altresì il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", in attuazione della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC026 - ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

Per tutto quanto sopra esposto e di seguito integralmente richiamato

DECRETA

1. **di nominare** il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario "ad acta" per l'approvazione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" per il Comune di Rosciano;
2. **di stabilire** che l'incarico di cui al punto 1 viene conferito a titolo gratuito, senza oneri aggiuntivi per il Comune di Rosciano;
3. **di stabilire** che l'incarico di cui al punto 1 ha una durata limitata all'approvazione da parte del Comune di Rosciano dello

"Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", e relativa trasmissione di tale atto al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;

4. **di disporre** che il presente Decreto sia notificato, da parte della Struttura regionale proponente, al Dott. Piergiorgio Tittarelli;
5. **di disporre** altresì, che il presente Decreto sia inviato, a cura del Servizio Gestione Rifiuti, al Comune di Rosciano, , per opportuna conoscenza;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo, anche in ottemperanza agli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

DECRETO 10.05.2016, n. 56

Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR .- Comune di Scerni.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo promuove politiche ambientali nel settore della gestione integrata dei rifiuti conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga"; a tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

VISTA la L.R. 21.10.2013, n. 36 "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)"

che prevede una nuova governance nelle gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani, pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013;

RICHIAMATI:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;
- il Dlgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed in particolare l’art. 200 “Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” che prevede che: “[omissis] .. 1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, ... omissis”;
- la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”;
- l’art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. avente per oggetto: “Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, testo vigente;
- la L. n. 148/2011, art. 3-bis “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali”;
- la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”, che, all’art. 19 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale”, primo comma, lett. d), prevede la “Definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l’organizzazione territoriale

ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;

- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.), art. 37, comma 5, a tenore del quale “[...] In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l’ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l’ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore[...]”;

RICHIAMATA la DGR n. 925 del 09.12.2013 recante: “L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività”;

VISTO il DPGR n. 3 del 12.01.2016 con cui è stato nominato il Dott. Pierngiorgio Tittarelli in qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in attuazione del suddetto art. 3 e degli indirizzi dettati con DGR n. 925 del 09.12.2013 “L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività”;

CONSIDERATO che l’art. 3 della L.R. 36/2013, prevede, tra l’altro, al comma 1, lett. d) ed e), che il Commissario Unico Straordinario, ai fini della costituzione dell’AGIR, elabori:

- lo “Schema di Convenzione” dell’AGIR di cui all’art. 4 della L.R. 36/2013, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), di cui alla L.R. 11.12.2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali), da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;
- lo “Schema di Statuto” contenente le norme di funzionamento dell’AGIR di cui all’art. 4 della L.R. 36/2013, da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;

VISTE le D.G.R. n°247 e 248 del 07/04/2014 con cui si è provveduto ad approvare rispettivamente:

- lo “Schema di Convenzione” dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) della L.R. 36/2013, corredato dell’Allegato 1A “Calcolo e metodo di

calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- lo "Schema di Statuto" dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), corredato dell'Allegato 1 "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" e l'Allegato 2 "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di ripartizione delle spese di funzionamento dell'AGIR", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota della Regione Abruzzo prot. 109267 del 17/04/2014, con cui è stato trasmesso al Comune di Scerni lo "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", ai fini dell'approvazione da parte dello stesso, entro il termine perentorio di 30 giorni, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 2 della L.R. n.36/2013;

ATTESO che il Comune di Scerni non ha provveduto ad approvare nei termini lo schema di Convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 2, della L.R. 36/2013, ai sensi del quale "Il Commissario Unico Straordinario invia ai comuni dell'ATO Abruzzo la convenzione di cui al comma 1, lett. d), che è approvata in conformità al testo inviato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento. In caso di inerzia del comune interessato, il Commissario Unico Straordinario è autorizzato ad attivare i poteri sostitutivi, in particolare per: a) l'approvazione della convenzione e dello statuto dell'AGIR; b) la sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'AGIR di cui all'articolo 4 [...]";

RICHIAMATA la Circolare "Indirizzi interpretativi in fase di prima interpretazione della L.R. n. 36/2013", approvata con D.G.R. n. 774 del 26 novembre 2014, nella quale sono state affrontate molte problematiche e criticità sollevate dagli EE.LL. in ordine all'approvazione dello schema di convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. 873 del 3 novembre 2015 con la quale si è provveduto a dettare indirizzi in ordine all'applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti agli obblighi di cui sopra, individuati nella stessa delibera, tra cui rientra il Comune di Scerni;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. RA/26778 del 5 febbraio 2016, il Commissario Unico Straordinario A.G.I.R. ha provveduto all'avvio del procedimento ex art. 3, comma 2, della L.R. n. 36/2013, per la nomina di un Commissario "ad acta" ai fini dell'approvazione dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)", precisando che, qualora anteriormente alla nomina del Commissario ad acta, si fosse proceduto all'approvazione dell'atto in questione, la procedura sarebbe stata archiviata;

RILEVATO che, a seguito del suddetto procedimento, il Comune di Scerni non risulta aver provveduto all'adozione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1°, né risulta aver inviato alcun riscontro in merito al Commissario Unico Straordinario A.G.I.R. né al Servizio Gestione Rifiuti;

RICHIAMATI, a tale proposito, i principi giurisprudenziali in ordine ai presupposti sostanziali e procedurali alla base dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali, secondo cui (Corte Cost. sent. n. 70/2004; Ord. n. 53 del 2003; sent. n. 313 del 2003; sent. n. 338 del 1989):

- le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi devono essere previste e disciplinate dalla legge, che deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali;
- la sostituzione può essere prevista solo per il compimento di atti o attività la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi di livello superiore alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo;
- il potere sostitutivo deve essere esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo, a causa dell'attitudine dell'intervento ad incidere sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito;

- la legge predisponga congrue garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione, tali per cui l'ente sostituito sia messo in grado di interloquire e di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento;

RILEVATO che la procedura prevista ed attuata in base all'art. 3 della L.R. n. 36/2013 rispetta i presupposti e limiti previsti dall'ordinamento per l'esercizio di poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali e che la L.R. n. 36/2013 si iscrive in un quadro normativo nazionale, principalmente dettato dall'art.3-bis della L. n. 148/2011 e ribadito dall'art. 19, comma 1, lett.d), della L. n. 124/2015, che pone per le Regioni l'obbligo di organizzazione delle funzioni relativi ai servizi pubblici a rilevanza economica in ambiti territoriali ottimali, quantomeno di estensione provinciale;

RITENUTO, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. n. 36/2013, di conferire l'incarico di Commissario "ad acta" per l'approvazione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" per il Comune di Scerni, al Dott. Piergiorgio Tittarelli nella sua qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in base al sopraccitato DPGR n. 3 del 12.01.2016;

STABILITO che l'incarico di cui al presente atto viene conferito a titolo gratuito ed ha una durata limitata all'approvazione da parte del Comune di Scerni dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", e relativa trasmissione al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., pubblicato nella G.U. 28.09.2000, n. 227, S.O.;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi" e s.m.i., pubblicata nella G.U. 18.08.1990, n. 192;

VISTO altresì il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", in attuazione della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC026 - ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

Per tutto quanto sopra esposto e di seguito integralmente richiamato

DECRETA

1. **di nominare** il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario "ad acta" per l'approvazione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" per il Comune di Scerni;
2. **di stabilire** che l'incarico di cui al punto 1 viene conferito a titolo gratuito, senza oneri aggiuntivi per il Comune di Scerni;
3. **di stabilire** che l'incarico di cui al punto 1 ha una durata limitata all'approvazione da parte del Comune di Scerni dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", e relativa trasmissione di tale atto al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;
4. **di disporre** che il presente Decreto sia notificato, da parte della Struttura regionale proponente, al Dott. Piergiorgio Tittarelli;
5. **di disporre** altresì, che il presente Decreto sia inviato, a cura del Servizio

Gestione Rifiuti, al Comune di Scerni, per opportuna conoscenza;

6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo, anche in ottemperanza agli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

DECRETO 10.05.2016, n. 57

Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR - Comune di Montenerodomo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo promuove politiche ambientali nel settore della gestione integrata dei rifiuti conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga"; a tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

VISTA la L.R. 21.10.2013, n. 36 "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)" che prevede una nuova governance nelle gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani, pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013;

RICHIAMATI:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;
- il Dlgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "Norme in materia

ambientale", che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" ed in particolare l'art. 200 "Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" che prevede che: "[omissis] .. 1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, ... omissis";

- la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 "Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti";
- l'art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. avente per oggetto: "Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", testo vigente;
- la L. n. 148/2011, art. 3-bis "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali";
- la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche", che, all'art. 19 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale", primo comma, lett. d), prevede la "Definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.), art. 37, comma 5, a tenore del quale "[...] In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore[...];

RICHIAMATA la DGR n. 925 del 09.12.2013 recante: "L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività";

VISTO il DPGR n. 3 del 12.01.2016 con cui è stato nominato il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in attuazione del suddetto art. 3 e degli indirizzi dettati con DGR n. 925 del 09.12.2013 "L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività";

CONSIDERATO che l'art. 3 della L.R. 36/2013, prevede, tra l'altro, al comma 1, lett. d) ed e), che il Commissario Unico Straordinario, ai fini della costituzione dell'AGIR, elabori:

- lo "Schema di Convenzione" dell'AGIR di cui all'art. 4 della L.R. 36/2013, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), di cui alla L.R. 11.12.2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali), da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;
- lo "Schema di Statuto" contenente le norme di funzionamento dell'AGIR di cui all'art. 4 della L.R. 36/2013, da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;

VISTE le D.G.R. n°247 e 248 del 07/04/2014 con cui si è provveduto ad approvare rispettivamente:

- lo "Schema di Convenzione" dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) della L.R. 36/2013, corredato dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- lo "Schema di Statuto" dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), corredato dell'Allegato 1 "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" e l'Allegato 2 "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di ripartizione delle spese di funzionamento dell'AGIR", che ne

costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota della Regione Abruzzo prot. 109267 del 17/04/2014, con cui è stato trasmesso al Comune di Montenerodomo lo "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", ai fini dell'approvazione da parte dello stesso, entro il termine perentorio di 30 giorni, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 2 della L.R. n.36/2013;

ATTESO che il Comune di Montenerodomo non ha provveduto ad approvare nei termini lo schema di Convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 2, della L.R. 36/2013, ai sensi del quale "Il Commissario Unico Straordinario invia ai comuni dell'ATO Abruzzo la convenzione di cui al comma 1, lett. d), che è approvata in conformità al testo inviato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento. In caso di inerzia del comune interessato, il Commissario Unico Straordinario è autorizzato ad attivare i poteri sostitutivi, in particolare per: a) l'approvazione della convenzione e dello statuto dell'AGIR; b) la sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'AGIR di cui all'articolo 4 [...]";

RICHIAMATA la Circolare "Indirizzi interpretativi in fase di prima interpretazione della L.R. n. 36/2013", approvata con D.G.R. n. 774 del 26 novembre 2014, nella quale sono state affrontate molte problematiche e criticità sollevate dagli EE.LL. in ordine all'approvazione dello schema di convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. 873 del 3 novembre 2015 con la quale si è provveduto a dettare indirizzi in ordine all'applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti agli obblighi di cui sopra, individuati nella stessa delibera, tra cui rientra il Comune di Montenerodomo;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. RA/26709 del 5 febbraio 2016, il Commissario Unico Straordinario A.G.I.R. ha provveduto all'avvio del procedimento ex art. 3, comma 2,

della L.R. n. 36/2013, per la nomina di un Commissario "ad acta" ai fini dell'approvazione dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)", precisando che, qualora anteriormente alla nomina del Commissario ad acta, si fosse proceduto all'approvazione dell'atto in questione, la procedura sarebbe stata archiviata;

RILEVATO che, a seguito del suddetto procedimento, il Comune di Montenerodomo non risulta aver provveduto all'adozione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1°, né risulta aver inviato alcun riscontro in merito al Commissario Unico Straordinario A.G.I.R. né al Servizio Gestione Rifiuti;

RICHIAMATI, a tale proposito, i principi giurisprudenziali in ordine ai presupposti sostanziali e procedurali alla base dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali, secondo cui (Corte Cost. sent. n. 70/2004; Ord. n. 53 del 2003; sent. n. 313 del 2003; sent. n. 338 del 1989):

- le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi devono essere previste e disciplinate dalla legge, che deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali;
- la sostituzione può essere prevista solo per il compimento di atti o attività la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi di livello superiore alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo;
- il potere sostitutivo deve essere esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo, a causa dell'attitudine dell'intervento ad incidere sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito;
- la legge predisponga congrue garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione, tali per cui l'ente sostituito sia messo in grado di interloquire e di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento;

RILEVATO che la procedura prevista ed attuata in base all'art. 3 della L.R. n. 36/2013 rispetta i presupposti e limiti previsti

dall'ordinamento per l'esercizio di poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali e che la L.R. n. 36/2013 si iscrive in un quadro normativo nazionale, principalmente dettato dall'art.3-bis della L. n. 148/2011 e ribadito dall'art. 19, comma 1, lett.d), della L. n. 124/2015, che pone per le Regioni l'obbligo di organizzazione delle funzioni relativi ai servizi pubblici a rilevanza economica in ambiti territoriali ottimali, quantomeno di estensione provinciale;

RITENUTO, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. n. 36/2013, di conferire l'incarico di Commissario "ad acta" per l'approvazione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" per il Comune di Montenerodomo, al Dott. Piergiorgio Tittarelli nella sua qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in base al sopraccitato DPGR n. 3 del 12.01.2016;

STABILITO che l'incarico di cui al presente atto viene conferito a titolo gratuito ed ha una durata limitata all'approvazione da parte del Comune di Montenerodomo dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", e relativa trasmissione al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., pubblicato nella G.U. 28.09.2000, n. 227, S.O.;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., pubblicata nella G.U. 18.08.1990, n. 192;

VISTO altresì il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", in attuazione della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC026 - ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;


Per tutto quanto sopra esposto e di seguito integralmente richiamato

DECRETA

1. **di nominare** il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario “ad acta” per l’approvazione dello “Schema di Convenzione A.G.I.R.” e del relativo Allegato 1A “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR” per il Comune di Montenerodomo;
2. **di stabilire** che l’incarico di cui al punto 1 viene conferito a titolo gratuito, senza oneri aggiuntivi per il Comune di Montenerodomo;
3. **di stabilire** che l’incarico di cui al punto 1 ha una durata limitata all’approvazione da parte del Comune di Montenerodomo dello “Schema di convenzione dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)” comprensivo dell’Allegato 1A “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR”, e relativa trasmissione di tale atto al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;
4. **di disporre** che il presente Decreto sia notificato, da parte della Struttura regionale proponente, al Dott. Piergiorgio Tittarelli;
5. **di disporre** altresì, che il presente Decreto sia inviato, a cura del Servizio Gestione Rifiuti, al Comune di Montenerodomo, per opportuna conoscenza;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

(B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo, anche in ottemperanza agli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it